

LVII.

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1897

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — Il presidente commemora il senatore Galletti di San Cataldo — Si discute il disegno di legge: « Facoltà eccezionali date al Governo per il raggruppamento degli Istituti di beneficenza della città di Napoli » (n. 108) — Non ha luogo discussione generale — Senza discussione si approva l'articolo 1 — Sull'articolo 2 parlano il relatore, senatore Calenda A., ed i senatori Municchi e Borgnini, ai quali risponde il presidente del Consiglio — Approvasi l'articolo 2 e senza discussione approvansi i successivi, rinviandosi il progetto allo scrutinio segreto — Si discute il progetto di legge: « Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario » (n. 111) — Nella discussione generale parlano il senatore Brioschi, il ministro dei lavori pubblici ed il relatore, senatore Saracco — Il presidente dichiara chiusa la discussione generale — Senza discussione approvansi gli articoli del progetto che rinviarsi allo scrutinio segreto — Senza discussione rinviarsi allo scrutinio segreto il progetto di legge: « Pagamento all'ingegnere Mariano Cannizzaro di L. 62,360 20 a titolo d'onorario per la compilazione d'un progetto d'arte in servizio della Regia Università di Napoli » (n. 112) — Discutesi il progetto di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 350,000 pei lavori di restauro e completamento dell'edificio di Castelcapuano in Napoli, tenuto conto di altre L. 120,000 da impegnarsi sul bilancio del Ministero delle finanze » (n. 102) — Parlano nella discussione generale il senatore Borgnini, il ministro delle finanze, il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ed il relatore, senatore Finali — Si chiude la discussione generale e senza discussione si approvano i due articoli del progetto, che è rinviato allo scrutinio segreto — Si discute il progetto di legge: « Nuove opere per la sistemazione degli impianti portuali e ferroviari a Genova » (n. 110) — Parlano nella discussione generale il ministro dei lavori pubblici, il senatore Gadda ed il relatore senatore Brioschi — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto, che è rinviato allo scrutinio segreto — Si discute il progetto di legge: « Provvedimenti sulla Sardegna » (n. 109) — Non ha luogo discussione generale — Si approvano gli articoli 1 e 2 senza discussione — Sull'articolo 3 parla il senatore Bonfadini, cui risponde il presidente del Consiglio — Approvasi l'articolo 3, e senza discussione si approvano tutti i successivi — A proposta del senatore Canonico, cui si associa il vicepresidente senatore Cremona ed il presidente del Consiglio, il Senato, con vivi applausi, delibera di mandare al presidente Farini un saluto affettuoso e l'augurio più cordiale, perchè il Senato possa rivederlo a novembre al suo seggio — Il Senato delibera pure a proposta dello stesso senatore Canonico, cui si associa il presidente del Consiglio, un voto di ringraziamento per il senatore Cremona che così degnamente ha presieduto alle adunanze del Senato — Il vicepresidente Cremona ringrazia — Il senatore Blaserna prega la Presidenza di studiare un progetto col quale si possa render l'aula più respirabile e più fresca — Il presidente propone, ed il Senato approva, che il senatore Blaserna si associ ai senatori questori per studiare il progetto da lui proposto — Il presidente

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1897

ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge disussi ieri e oggi — Il presidente proclama il risultato della votazione. Avverte poi, che essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori, per una prossima seduta pubblica, saranno convocati a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 14 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio ministro dell'interno, ed i ministri delle finanze, del Tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

**Commemorazione
del senatore Galletti San Cataldo.**

PRESIDENTE. Signori senatori!

Nicola Galletti San Cataldo, principe di Fiume Salato, era nato in Palermo il 28 maggio 1813. Appartenne a quell'aristocrazia siciliana che non contrastò, ma secondò l'evoluzione delle istituzioni politiche. Avverso alla signoria borbonica, si adoperò a promuovere l'indipendenza e la libertà nazionale.

Partecipò ai moti insurrezionali del 1848 e del 1860. Il 14 gennaio 1848 firmò la deliberazione della Municipalità di Palermo che costituiva quattro Comitati per provvedere alle pubbliche necessità. Nel 1860 andò incaricato dal Governo provvisorio di Sicilia presso l'imperatore Napoleone III, e in quell'occasione validamente patrocinò la causa italiana: dinanzi al potente monarca.

Appena annesse le provincie meridionali al regno d'Italia, il San Cataldo fu assunto alla dignità di senatore (gennaio 1861). Non è mai stato assiduo in quest'aula, ma in altri uffici, specialmente amministrativi, servì il paese e visse circondato dal rispetto e dalla venerazione generale sino all'età di 84 anni. Mancò ai vivi ieri nella sua città natale. (*Bene*).

Discussione del disegno di legge: « Facoltà eccezionali date al Governo per il raggruppamento degli Istituti di beneficenza della città di Napoli » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà ec-

cezionali date al Governo per il raggruppamento degli Istituti di beneficenza della città di Napoli ».

Prego si dia lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 108).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È data (facoltà al Governo di eseguire entro il 30 giugno 1898 il raggruppamento degli Istituti di beneficenza della città di Napoli ai termini degli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nei modi e colle norme seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 61 della legge stessa circa la conservazione degli enti, la separazione dei rispettivi patrimoni, e la continuata erogazione delle rendite a norma dei rispettivi statuti, il raggruppamento delle amministrazioni, inteso il voto della Giunta provinciale amministrativa, sarà eseguito di ufficio e pronunciato per decreto reale.

Contro il decreto reale, e senza effetto sospensivo, è ammesso il ricorso per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopo.

Senatore CALENDÀ A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ A., *relatore*. Il vostro Ufficio centrale nell'occuparsi di questo progetto di legge sottoposto al suo esame, ha osservato che

esso contiene solamente due eccezioni alla legge generale sulle Opere pie del 1890. Le due eccezioni sono: la prima, avocare al Ministero quella facoltà che è data ai prefetti delle provincie, di pigliare l'iniziativa ed anche usare la coazione per il concentramento e raggruppamento delle Opere pie, qualora, da parte delle autorità locali, e da parte degli enti morali, non vi sia stata veruna richiesta o verun principio d'iniziativa.

Ora per la città di Napoli la facoltà spettante ai prefetti verrà esercitata direttamente dal ministro.

L'altra eccezione è che il *jus singulare* resta una legge speciale per Napoli.

La vostra Commissione ha considerato che la prima eccezione non può che riuscire utile, poichè l'esperienza ha dimostrato che dal 1890 fino al 1897 il procedimento per il concentramento delle opere pie nella città di Napoli non ha toccato ancora il suo termine.

Ciò vuol dire che vi sono delle condizioni speciali, degli ostacoli quasi insormontabili che hanno impedito ai prefetti di pigliare l'iniziativa e procedere innanzi a raggiungere lo scopo a cui mira la legge.

E però la Commissione non ha trovato veruna difficoltà, come già è stato osservato nell'altro ramo del Parlamento, a concedere al ministro, cioè a quel potere le di cui facoltà sono delegate ai prefetti, questo diritto, questo obbligo della iniziativa, poichè con maggiore autorità e speditezza può essere attuato.

Senonchè, richiedendosi solamente nell'art. 2^o della legge il debito di sentire il voto della Giunta provinciale amministrativa, la quale è l'autorità tutoria delle Opere pie di ogni provincia, la Commissione ha domandato a se stessa: Vi è altro modo di ricorso degli enti morali, dei Consigli comunali, o di qualunque altro interessato contro il decreto reale con cui il raggruppamento viene determinato?

Allora la Giunta ha osservato che nel comma secondo, articolo 2 si dice: « Contro il decreto reale e senza effetto sospensivo è ammesso il ricorso, per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopo ».

Queste sono le idee della Commissione.

Quindi essa ha domandato a se stessa: Il ricorso contro il decreto reale, a quale autorità deve rivolgersi?

E non ha dubitato di rispondere: Alla quarta sezione del Consiglio di Stato, poichè in conformità della legge del 1889, contro i decreti reali, contro cioè i provvedimenti definitivi di amministrazione pubblica, non vi è che il detto ricorso in linea giurisdizionale; e poichè ha visto che questo ricorso viene determinato anche *solamente per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopo*, ha domandato a se stessa: Ma regge sempre il ricorso che può muoversi alla quarta sezione del Consiglio di Stato per violazione di legge o per eccesso di potere? E non ha dubitato punto di rispondere affermativamente, dimodochè l'altro motivo di ricorso, cioè per quel che riguarda la classificazione per affinità di scopo, non riguarderebbe che il merito della questione. E perciò l'Ufficio centrale ha osservato che in questa legge vi è una garanzia ed un motivo di più a ricorrere contro i provvedimenti emanati con decreto reale e che possono in qualche modo ledere i diritti degli enti morali che già esistono, o le disposizioni testamentarie che formano gli statuti di dette opere pie.

Dunque, restia come è stata la Commissione ad appertare un emendamento quando indispensabile non era e quando questo poteva ritardare l'esecuzione della legge, ha voluto solo che il Governo dichiarasse che contro il decreto reale è sempre ammesso il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, per eccesso di potere, o violazione di legge, come è ammesso per tutti i ricorsi contro i provvedimenti definitivi amministrativi e per giunta vi sia ammesso anche il ricorso *in merito*, quando questo possa riguardare la classificazione per affinità di scopi. Un tal dubbio sollevato è già risolto dalla vostra Commissione nella relazione.

Nella relazione è detto: « Il Governo non potrà procedere *d'ufficio* senza sentire il voto della Giunta provinciale amministrativa, la tutrice delle opere di beneficenza della provincia; e contro il decreto reale è aperta la via del ricorso all'autorità competente; ed a giudizio nostro, non potrebbe essere che la quarta sezione del Consiglio di Stato e non solo per eccesso di potere, com'è per qualunque provvedimento amministrativo, ma ancora per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopo, com'è espressamente detto nell'articolo 2 del disegno di legge ».

Ora, siccome il dubbio sorto dall'articolo 2 è stato mosso da parecchi colleghi, così la Commissione speciale eletta dall'onorevolissimo nostro presidente, tiene che il Governo, dichiarare che in queste parole si intenda essere ammesso il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, non solo per tutto quello che possa riguardare l'eccesso di potere o violazione di legge, ma anche per quello che riguarda il giudizio nell'affinità degli scopi dell'Opera pia, nel quale giudizio viene emanato il decreto reale.

Ed è questa la preghiera che a nome della Commissione mi permetto di presentare all'onorevole ministro, affinché dichiarare che egli accetta una interpretazione che, per altro, è pienamente conforme alla legge.

Senatore MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MUNICCHI. Io non volevo prendere la parola, perchè credevo che la legge potesse passare in modo semplice e piano, forse senza discussione; ma l'onor. relatore ha ripetuto qui una dichiarazione che trovai già nella sua relazione, dichiarazione la quale mi costringe a parlare perchè credo che col silenzio io, e se non erro il Senato, accetteremmo uno stato di cose che non risponde alla verità delle disposizioni della legge. L'onor. relatore ci ha detto nella relazione, ed ha tenuto a ripeterci ora, che questa legge non contiene che due eccezioni, in confronto a quella del 17 luglio 1890 sugli Istituti di beneficenza.

La prima eccezione è una traslazione di poteri dal prefetto al ministro; la seconda è un stabilire un *ius* singolare, eccezionale per la città di Napoli, e quindi ha voluto giustificare l'una e l'altra eccezione. Ma mi permetta l'onorevole relatore che dica che è ben altra la modificazione che si fa alla legge del 17 luglio 1890 da quella di una semplice traslazione di poteri in tema di raggruppamento, dal prefetto, al potere centrale, al ministro. La legge del 17 luglio 1890 stabiliva il principio dei raggruppamenti degli Istituti aventi scopi affini di beneficenza. Diceva però che quando questi Istituti non ottemperassero al dovere che avevano di chiedere il raggruppamento, il prefetto doveva assegnare loro un termine per chiedere questo raggruppamento; se non lo chiedevano doveva esso farsi iniziatore del raggruppamento

stesso; ma sul raggruppamento dovevano esser sentiti la Congregazione di carità, il Consiglio comunale e, in certi casi, quando l'Istituto di beneficenza interessa più comuni, il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale amministrativa, il Consiglio di Stato, e finalmente si provvedeva con decreto reale.

Ora la grande eccezione che si fa con la legge attuale non è la traslazione dell'azione d'iniziativa dal prefetto al ministro, si saltano tutte queste, che parvero al legislatore del 1890, garanzie, e, sentita semplicemente la Giunta provinciale amministrativa, si determina e si decreta il raggruppamento. Quindi la differenza è enorme, non è una differenza di forma è differenza di sostanza: non si sentono più quei corpi il cui parere era prima necessario, indispensabile per procedere al raggruppamento; ed anche nel caso che procedesse d'ufficio il prefetto, noti bene il Senato (lo rammento a me stesso, perchè il Senato lo sa meglio di me), anche in quel caso si doveva dar comunicazione a quei corpi e al prefetto che esprimevano il loro parere.

Ora tutto questo sparisce: ma sparendo, si può dire che questa sia una legge improvvida?

No, la ritengo provvida perchè divenuta di necessità, perchè raggruppamenti non se ne sono potuti mai fare; e mi sia permesso ricordare che, durante il tempo in cui fui onorato dell'amministrazione della provincia di Napoli, io ho proposto una quantità di raggruppamenti, ma nessuno ho potuto mai ottenerne.

Del resto il Senato sa che Napoli, per merito della carità dei nostri maggiori, ha 55 orfanotrofi, con un patrimonio fra gli 80 e 90 milioni: di questo patrimonio un terzo va alla beneficenza, altri due terzi rimangono dispersi tra opere patrimoniali e spese d'amministrazione.

Dato questo stato di cose, è naturale che si cerchi un mezzo per ripararvi, ed io accetto al legge pur riconoscendo che l'eccezione è molto grave, ma è un'eccezione necessaria.

E l'inconveniente non esiste soltanto a Napoli, ma c'è in altri luoghi. A questo concetto del raggruppamento da tradursi in fatto, resistono tradizioni, affetti, e qualche volta interessi.

Ma se gl'interessi sono per qualche Opera pia, le tradizioni e gli affetti sono per tutti, e

quindi sui raggruppamenti dobbiamo lottare molto. Io benedico la legge, ma l'avrei voluta generale, ma la voto come è, perchè se il bene lo trovo a mezzo lo accetto e non voglio aspettarlo intiero e respingere il beneficio che frat-tanto mi si offre. Accetto la legge pur deside-rando che possa essere quando che sia di disposizione generale per tutto il Regno.

Ho detto delle opere di beneficenza di Napoli, degli orfanotrofi; però io debbo aggiungere una dichiarazione: questi 55 orfanotrofi offrono dei fatti che, esposti al pubblico, producono impressione gravissima. Ve ne è uno ricor-dato nella relazione del nostro Ufficio cen-trale; là dove parla di un ospizio di benefi-cenza, di un orfanotroffio che con 14,467 lire di rendita mantiene due sole bambine; queste in tal modo costerebbero più di 7000 franchi l'una.

Ora il Senato sappia che non è veramente così; ecco il fenomeno che si è verificato negli orfanotrofi di Napoli. Tutti gli orfanotrofi hanno degli statuti per queste ricoverate che avreb-bero dovuto essere licenziate dallo stabilimento secondo lo statuto, quando avessero 18 o 21 anni; queste ragazze, arrivate a quell'età, hanno avuto il beneficio del *non te ne incari-care* napoletano, e il beneficio generale della pietà che ispirano queste povere orfane, che si dovrebbero mettere nel mondo abbandonate e sole; e sono rimaste nell'orfanotroffio; per-ciò l'orfanotroffio di cui parla l'Ufficio cen-trale, non mantiene due persone sole, ne man-tiene chi sa quante; ma l'altre sono orfane che sono rimaste oltre all'età stabilita dallo statuto, e siccome a Napoli ogni manifesta-zione della vita prende su per giù, special-mente in certi istituti, una forma religiosa, queste donne piuttosto che vestirsi come ve-stono tutte le donne, hanno preso un abito monacale, e la maggior parte degli orfanotrofi di Napoli hanno l'apparenza di conventi.

Voi trovate che in questi orfanotrofi si spon-dono moltissimi danari. Vi ho già detto che moltissimi se ne spendono in spese di ammini-strazione, ma quelli che si spendono nella be-neficenza, si spendono in una beneficenza che non è quella voluta dalle tavole di fondazione, perchè per orfani fino ad una certa età trovate delle vecchie disgraziate che campano in questi istituti, e questo è un gravissimo inconveniente

sul quale mi riservo di fare una raccomanda-zione.

Il raggruppamento non solo è necessario ma sarà anche di un grande vantaggio, ed i per-chè sono evidenti. Con i raggruppamenti si di-minuiranno le spese d'indole generale e d'am-ministrazione, si otterrà una diminuzione di impiegati, e si potrà istituire un'unica dire-zione per tutti gl'istituti che hanno lo stesso fine.

Mi sembra però che nell'Ufficio centrale sia prevalso il concetto che facendo i raggruppa-menti, debbano rimanere separati i patrimoni e le rendite. Comprendo che di fronte all'arti-colo 61 della legge del 1890 si sono fatte gravi questioni in proposito, ma l'utilità dei raggrup-pamenti sarà diminuita quando non si accumu-lino le rendite degli enti raggruppati, perchè questa utilità oltrechè nelle economie accennate, deve anche ottenersi col fare di vari istituti un tutto organico e forte.

Sopra 55 orfanotrofi ve ne saranno 10 che hanno lo stesso intento, e se ne farete uno solo, sarà forte e potente; se invece questi 10 dovranno essere raggruppati e vivere tutti con le proprie rendite, quale sarà il vantaggio del raggruppamento?

Le minori spese di amministrazione e nulla più, per cui su questo punto faccio le mie ri-serve.

Prima di finire debbo fare un'altra racco-mandazione.

Nell'ultimo articolo del progetto di legge si accenna all'inconveniente delle vecchie che rimangono negli orfanotrofi ed occupano i posti per tutta la loro vita.

In questo articolo si dice: « La presente di-sposizione non si applica alle oblate, o alle adulte, che per precedenti concessioni non fu-rono a tempo debito licenziate, salvo che il regio commissario o il Consiglio di amministra-zione, possa trovar modo di provvedere altri-menti ».

Durante la mia amministrazione ho veduto gl'inconvenienti di questa amalgama di fanciulle e di vecchie; inconvenienti immensi, non solo perchè le vecchie occupavano il posto delle giovani, ma perchè il tenerle insieme rendeva la condizione di queste triste, amara e poco promettitrice di buona vita per l'avvenire. La presenza nello stesso luogo di fanciulle, che

hanno bisogno di essere incoraggiate, e di vecchie zitellone, indispettite col mondo, perchè non hanno mai trovato un marito, rende per le une e per le altre la vita piena di angustie e di amarezze.

Io non dico di mettere sulla strada queste povere oblate, diventate tali per abuso, ma vorrei che fossero raccolte in luogo separato, e che gli orfanotrofi fossero veramente asilo delle povere bambine con le loro maestre, acciocchè insegnino loro quanto basta d'istruzione elementare, e molto di ciò che serve per guadagnarsi la vita, cioè le arti e i mestieri.

Con questa raccomandazione, pongo fine al mio dire. (*Bene*).

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND A., *relatore*. L'onorevole senatore Municchi accetta la legge come è, quindi io avrei poco ad aggiungere, salvo che mi preme dare taluni chiarimenti richiesti dalle osservazioni da lui fatte, o meglio rispondere a talune sue interrogazioni.

La vostra Commissione ha tenuto a dichiarare che con questa legge non debba intendersi per verun modo toccato o violato il principio generale della legge del 14 luglio 1890 sulle opere di pubblica beneficenza.

Due eccezioni solamente contempla la legge e due eccezioni la vostra Commissione ha ammesso ed ha creduto di circondarle di tali cautele, almeno nelle sue dichiarazioni, per modo che non debba intendersi la legge del 1890 modificata in veruna altra parte.

Le due eccezioni sono: Il trasferimento al potere centrale, cioè al ministro dell'interno, della facoltà spettante ai prefetti di pigliare l'iniziativa dei raggruppamenti e non concentramenti delle opere di pubblica beneficenza; e l'altro che la legge rimanendo intatta e applicabile per tutto il Regno, solamente per Napoli quest'eccezione debba essere ammessa.

La vostra Commissione ha esaminato questa eccezione, sulla quale l'onor. preopinante ha trovato da osservare che quella che può parere piccola è una grande eccezione, in quanto che si abolisce tutto il procedimento che detta legge stabilisce per decretare il raggruppamento.

La vostra Commissione ha posto innanzi a sé

una questione preliminare: cioè, se la eccezione possa in qualche modo offendere non solo il decoro di una città, ma altresì quelle garanzie che a questi istituti spettano, e non ha esitato a risolvere e a sottomettere quindi al Senato il suo giudizio che questa eccezione per la quale il Governo esprime la maggior cura che intende avere delle opere di beneficenza di una grande città nelle quali è accumulato l'avito patrimonio di molti milioni per la beneficenza, non offende il decoro di una città, ma depone della necessità di una maggior cura nell'interesse di opere di beneficenza ivi esistenti.

Ma, osserva l'onorevole preopinante, avocando a sé il Ministero questo diritto che finora è esercitato dai prefetti, si sorpassa su molte altre cautele che dalla legge erano stabilite. E ciò è vero, e lo Commissione non l'ha celato, poichè la Commissione ha osservato che dal 1890 fino al 1897 non v'è stato finora che un inutile ripetersi di voti di Opere pie, di Consigli comunali e di Consigli provinciali, voti in contraddizione, voti per i quali il Governo centrale è stato sempre messo nella impossibilità di dover adottare una risoluzione.

Ma lo farà il Governo centrale da sé? No, poichè a questi voti di enti interessati, che, come è naturale, potevano mirare a tutt'altro scopo che a quello di dichiarare la loro *diminutio capitis*, a questi voti che portano con sé, non dico il sospetto, ma il dubbio della parzialità o la pretesa di una soverchia generosità, a questi voti viene sostituito quello della Giunta provinciale amministrativa, che è la tutrice naturale delle Opere pie della città.

Ed è per questo, onorevole Municchi, che la Commissione, osservando che queste cautele di molto dubbio valore erano state pretermesse, ha richiesto, ha voluto (ed è la interrogazione che a nome della Commissione mi permetto di rivolgere al Governo) che sia stabilito il ricorso contro il provvedimento amministrativo emanato con decreto reale, che è provvedimento definitivo, e che questo ricorso a cui si fa un vago accenno nel secondo articolo, sia rivolto alla IV Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, e che questo ricorso possa non solamente essere avanzato per violazione di legge od eccesso di potere, come dalla legge organica è stabilito per tutti i prov-

vedimenti amministrativi, ma anche *in merito*, cioè quando il motivo sia nella errata classificazione di affinità di scopi. Il perchè alla Commissione è paruto che era sufficientemente, anzi ad esuberanza, garantito il diritto di queste Opere pie contro qualunque errore od artificio del potere centrale.

E che cosa si può voler di più della decisione del supremo Corpo amministrativo in linea giurisdizionale?

Quindi la necessità di trasferire al potere centrale la facoltà che finora non ha fatto buona prova, per ragioni che è inutile indagare, e per altri motivi, che l'onorevole mio collega ben intende, essendo stato anch'egli benemerito prefetto di quella provincia.

La Commissione ha creduto che quando il potere centrale avocava a sè il diritto di questa iniziativa, e quando questa iniziativa sua la prendeva col voto della Giunta provinciale amministrativa e col ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, questo diritto fosse pienamente tutelato.

E badi, che qui si tratta di raggruppamento e non di concentramento. E dico questo, poichè l'osservazione fatta dal mio onorevole collega, che potesse occorrere anche il voto della Congregazione di carità ecc., mi ha fatto sorgere il dubbio che egli potesse confondere...

Senatore MUNICCHI. No, no.

Senatore CALENDA A., *relatore*... il raggruppamento col concentramento.

E dico questo, poichè l'osservazione fatta da lui che col raggruppamento si debba mantenere la separazione dei patrimoni, e non è stabilito che debba mantenersi separata la erogazione delle rendite, mi ha fatto, ripeto, sorgere il dubbio della confusione a cui alludo.

E poichè egli ha fatto questa riserva io dichiaro che non solamente la legge sulle opere pie del 1890 mantiene questa distinzione e stabilisce che col raggruppamento s'intende mantenuta la separazione dei patrimoni, e s'intende distinta la erogazione delle rendite; ma cautamente nel disegno di legge che ci viene presentato si trova un nuovo argomento pel quale la Commissione ha fatto ad esso buon viso.

Difatti è espressamente detto all'art. 2:

« Ferme restando le disposizioni dell'articolo della legge stessa circa la conservazione degli enti, la separazione dei rispettivi patrimoni e

la continuata erogazione della rendita a norma dei rispettivi statuti, il raggruppamento delle amministrazioni, inteso il voto della Giunta provinciale amministrativa, sarà eseguita d'ufficio e pronunciata per decreto reale ».

E però se si fosse introdotta una diversa giurisprudenza circa il raggruppamento con la erogazione della rendita promiscua e confusa nell'interesse dei pii istituti aggruppati, ecco l'art. 2 della legge ora in esame che toglie ogni dubbio e può correggere quella confusione se mai si fosse introdotta; e quindi ben volentieri l'Ufficio centrale ha approvato le proposte del Governo.

Oltre di ciò il mio onorevole collega, facendo delle osservazioni, frutto dell'esperienza, *experto crede Ruperto*, ha dichiarato che il relatore a nome dell'Ufficio ha portato degli esempi co' quali si viene dimostrando che vi sono delle opere pie, dei ricoveri od ospizi di fanciulle orfane nei quali non si trovano che appena due ricoverate e si spendono oltre 14,000 lire.

Io dirò, ho portato uno solo di questi esempi, e gli esempi sono molti e gli esempi traggo io non da notizie e da informazioni particolari; sono esempi che il Ministero in uno specchio statistico, confermato e controllato, ha presentato all'altro ramo del Parlamento. E poichè anche al mio onorevole collega è sorto l'altro dubbio: ma può essere che non risultino alunne o ricoverate poichè invece vi sono le *oblato*, egli che è stato in Napoli e prefetto di quella provincia, intende bene il valore di tal vocabolo, cioè di ricoverate che avendo già superato quel limite di età che costituiva per esse il diritto a rimanere nell'ospizio, vi stanno tuttavia per misericordia, e vi sono rimaste e vi sono diventate acri e vecchie zitellone. Non appare quindi che vi siano delle alunne, ma vi sono delle *oblato* e ciò può essere.

Peraltro io debbo dire che in questo specchio statistico, che ho percorso tanto volentieri, trovo anche nelle Opere pie e dei ricoveri con cospicue rendite ne' quali non vi è nessuna alunna od *oblato*...

Senatore MUNICCHI. Sono tutte *oblato*.

Senatore CALENDA A., *relatore*. Io sto alle notizie che l'onorevole ministro ha presentato all'altro ramo del Parlamento, e mi sono fatto un debito di riscontrarle.

Io credo quindi sulla fede degli atti che il Ministero ha per ciò presentato, ed è effettivo il danno a cui ha alluso l'onorevole mio collega, e per il quale ha fatto le riserve, e sospinto da vera misericordia cristiana ed amministrativa ha raccomandato al Ministero che se queste oblate debbono rimanere, come pare che l'art. 4 della legge possa dare tale facoltà, si provveda in modo che queste oblate non siano confuse, non vivano la stessa vita delle giovinette che vi sono raccolte, orfane o figlie di famiglie bisognose, cioè non si accoppia dirò così, la culla alla tomba, cioè la freschezza dei sentimenti della giovinezza, con tutte le acri ripugnanze delle vecchie oblate.

Ma a questo anche il disegno di legge ha provveduto con l'art. 7, di modo che il mio onorevole collega ha anticipato l'esame del detto articolo, e con esso viene dichiarato che negli Istituti in cui si trovano queste oblate, cioè quelle ricoverate le quali avrebbero già dovuto abbandonare l'Istituto, il commissario regio provvederà in modo che a queste non manchi l'alimento; ed invero nel primitivo disegno di legge dal Ministero presentato all'altro ramo del Parlamento era detto affinché non mancasse ad esse l'alimento, si potesse provvedere in modo che i ricchi istituti che accolgono poche alunne ed hanno esuberanza di reddito, dovessero provvedere a quegli istituti che stentano malamente la vita.

Nell'altro ramo del Parlamento, con una relazione diligente e perspicua, si è sollevato il quesito se ciò poteva essere permesso, se gli interessi di questi enti sarebbero ben tutelati, la volontà dei fondatori rispettata, e si rispose: no, modificando la legge nel senso che « l'eventuale sopravanzo delle rendite degli Istituti di ricovero femminile che sarà accertato dalla Giunta provinciale amministrativa entro il mese di marzo di ciascun anno, come non necessario al regolare funzionamento di detti Istituti sarà impiegato nella costituzione di una Cassa di previdenza a vantaggio delle ricoverate che per ragione di età saranno obbligate a uscire dagli ospizi, o ad altri scopi affini all'indole degli Istituti raggruppati », ed è un savio provvedimento a cui il Senato certamente vorrà dare il suo plauso.

Ciò posto, io credo che i dubbi sollevati dall'onor. Municchi siano in gran parte eliminati...

Senatore MUNICCHI. Ma se non ho sollevato alcun dubbio!

Senatore CALEND A., *relatore*... Tanto meglio, dirò allora *obbiezioni*.

Senatore MUNICCHI. Non ho sollevato alcun dubbio nè ho fatto alcuna obbiezione; ho soltanto fatto una raccomandazione all'onor. ministro; ed essendo stato a Napoli, ho voluto testimoniare della necessità di questa legge.

Ella mi tratta come contraddittore, mentre non è così. Io ho sostenuto la legge come l'ha sostenuta lei; non vedo quindi la necessità di continuare a combattere ciò che non ho detto.

Speravo anzi in un ringraziamento per esser venuto in appoggio della legge! (*Si ride*).

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND A., *relatore*. Ringrazio l'on. collega del suo appoggio e della cortesia colla quale mi dispensa dal debito di continuare nel mio discorso. Ma avendo egli sollevato delle obbiezioni sulla relazione mi è premuto di dare qualche chiarimento che mi pareva necessario.

Come ha veduto, non c'è stato da mia parte veruna acredine, e tra noi non vi ha potuto esservi che divergenza di interpretazione su talune cose e mi appello alla cortesia del collega, con la quale e per la quale vedrà bene che la divergenza non può mai portare nessuna diversità di apprezzamento, sia nello scopo della legge sia nelle relazioni dei relatori.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io sarò molto breve. Non ho che tre cose a dire. Prima, io debbo ringraziare tanto l'on. relatore Calenda, quanto l'onorevole senatore Municchi, dell'appoggio cordiale dato a questo disegno di legge. In secondo luogo debbo fare una dichiarazione alla Commissione, la quale chiede qual'è l'interpretazione mia all'art. 2 della legge, dove si parla dei ricorsi al Consiglio di Stato.

Nel sentimento mio, la via ai ricorsi ordinari nel caso di violazione di legge od eccesso di potere rimane sempre il diritto comune, e credo che quindi su questo punto l'onorevole Calenda sarà tranquillo. La facoltà di un ricorso per la classificazione degli enti aggruppati, è

una garanzia di più che si accorda in sostituzione di altre garanzie, che come Ella sa, vengono meno per la procedura affrettata.

Dichiarare ora, se questi ricorsi debbono essere fatti innanzi alla quarta sezione o no, credo sia superfluo, poichè pare a me che sia lecito ai ricorrenti di scegliere una delle due vie: o la quarta sezione o il ricorso straordinario al Re.

Spero che anche di questo, l'onor. Calenda si dichiarerà soddisfatto.

Terza cosa. L'onor. senatore Municchi faceva una opportuna raccomandazione, che si riferisce all'art. 8. Egli diceva: sta bene che vengano mantenuti fermi i diritti acquisiti delle vecchie zitellone, ma preoccupatevi degli inconvenienti che possono nascere per la convivenza di queste vecchie zitellone nel collegio.

Io me ne preoccuperò, onor. Municchi, se bene mi giovi preliminarmente osservare che, spesse volte, queste vecchie alunne degli istituti sono le migliori domestiche: domestiche affezionate ed amorose dell'istituto e quindi la loro presenza può essere utile.

Ma ad ogni modo io convengo che qui è un punto degno di meditazione e di studio, e creda pure l'onor. Municchi che io non dimenticherò la sua raccomandazione, e come ho avuto, non dico il coraggio dirò soltanto l'ardimento, di presentare una legge eccezionale, la quale, togliendo di mezzo molte difficoltà, gioverà, io credo, per ottenere che gli istituti di beneficenza raggiungano il loro fine, così, ove occorra, io non avrò esitazione alcuna a presentare al Parlamento proposte nuove. Anzi colgo quest'occasione per dichiarare all'onorevole Municchi, il quale, molto gentilmente, sostenendo l'opportunità di questa legge, faceva notare che poteva esser utile di estenderla ad altre provincie e ad altre città, per dichiarare, dico, che io non ho difficoltà alcuna di farlo. Non ne prendo l'impegno, ma laddove io riscontrerò circostanze identiche a quelle che si verificano in Napoli, non avrò nessuna difficoltà a presentare al Parlamento un disegno di legge analogo a quello che oggi discutiamo.

Spero con queste mie dichiarazioni di avere soddisfatto tanto l'onorevole Calenda quanto l'onorevole Municchi e spero ancora che il Senato mi farà merito della brevità con la quale ho discusso.

Senatore MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MUNICCHI. Mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole presidente del Consiglio di aver tenuto conto delle mie raccomandazioni!

Senatore BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BORGNINI. Non si spaventi il Senato: parlerò per soli tre o quattro minuti.

Se si trattasse di una legge di ordine generale, la quale riguardasse tutto lo Stato, io mi sarei astenuto dal prendere la parola perchè sapeva, come so, che vi sono altri più competenti di me in questo Consesso per discutere di questa materia; ma appunto perchè si tratta di una legge eccezionale, e si tratta di una legge la quale riguarda unicamente gl'Istituti di Napoli, il Senato comprenderà facilmente perchè io non abbia saputo resistere al desiderio di prendere parte alla discussione.

Prima di tutto io ringrazio il ministro degli interni per aver presentato questa legge nell'interesse della città di Napoli.

Il ministro degli interni ha reso a quella città il più grande dei benefizi ch'essa potesse aspettarsi dal Governo; dell'opera sua il ministro dell'interno può andarne fiero, e son sicuro che la popolazione di Napoli dovrà sentire per lui profonda gratitudine.

Io mi associo alle dichiarazioni fatte dal collega Municchi, nè mi azzardo di aggiungere altro, perchè meglio di lui nulla potrei dire.

Dirò soltanto una cosa perchè il Senato si convinca dell'opportunità della legge.

Nella relazione si parla di un Istituto il quale con 14,000 lire di rendita mantiene due sole alunne; ebbene io posso affermare al Senato che vi è a Napoli, tra tanti altri, un Istituto con oltre 30,000 lire di rendita che dovrebbero essere erogate a beneficio dell'educazione ed istruzione delle fanciulle povere, il quale invece non provvede che a otto o nove suore.

Ed è anzi cosa notevole che mentre queste suore riuscirono a sfuggire all'incameramento ordinato dalle leggi del 1865, sostenendo e facendo credere che il loro era un istituto laico i cui proventi andavano per l'istruzione delle fanciulle povere, dopo il giudizio riuscito favorevole, le cospicue rendite andarono, come sono tuttora, erogate nel mantenimento esclusivo di un monastero di suore.

Ma non dirò soltanto di questo Istituto: per alcuni studi, che mi avvenne di fare privatamente, mi è risultato che altri sette ricoveri con una complessiva rendita di oltre a 260,000 lire non provvedono che ad un centinaio o poco più di fanciulle. Da questo il Senato può conoscere quanto beneficio e quanta utilità la legge presentata potrà apportare alla città di Napoli.

Non intendo di aggiungere altro, ma dirò tuttavia solamente questo: che se il Governo applicherà con cura, con amore, con criteri di opportunità questa legge egli lenirà molti e molti dolori e provvedendo perchè in una vasta città, come è quella di Napoli, dove tanta e tanta è la miseria e tanti e tanti sono i bisogni, cospicue rendite destinate a pubblica beneficenza non vadano distratte dallo scopo loro, concorrerà mirabilmente ad attutire le esagerazioni sociali che ogni giorno più minacciano di rompere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Le amministrazioni attuali degli enti obbligati al raggruppamento sono considerate provvisorie e non saranno rinnovate.

Il Governo del Re ha facoltà di dichiararle sciolte, affidando le gestioni temporanee ad uno o più commissari per ciascun gruppo, secondo la importanza degli enti.

(Approvato).

Art. 4:

La gestione unica degli enti affini raggruppati sarà condotta da un Consiglio di amministrazione a norma d'un regolamento organico che provveda alla esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

Il regolamento organico, nella compilazione del quale si dovrà tener conto delle speciali designazioni delle tavole di fondazione degli enti raggruppati, sarà proposto dal prefetto, inteso il voto della Giunta provinciale amministrativa e approvato per decreto reale.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora per difficoltà speciali qualche gruppo già designato non fosse pienamente ordinato prima del 30 giugno 1898, l'amministrazione rimarrà affidata collegialmente a coloro che si troveranno a reggerla, con le norme e le prescrizioni che darà la Giunta provinciale amministrativa fino a riordinamento compiuto.

(Approvato).

Art. 6.

Gli Istituti di beneficenza che si reggono principalmente per oblazioni private volontarie, o col concorso personale di importante associazione laicale non saranno soggetti al raggruppamento fino a che perdureranno in tali condizioni.

Saranno parimenti esenti dal raggruppamento gl' Istituti, i cui fondatori viventi non prestino il loro consenso.

(Approvato).

Art. 7.

L'eventuale sopravanzo delle rendite degli Istituti di ricovero femminile che sarà accertato dalla Giunta provinciale amministrativa entro il mese di marzo di ciascun anno, come non necessario al regolare funzionamento di detti Istituti sarà impiegato nella costituzione di una Cassa di previdenza a vantaggio delle ricoverate che per ragione di età saranno obbligate a uscire dagli ospizi o ad altri scopi affini alla indole degli Istituti raggruppati.

(Approvato).

Art. 8.

Per le ricoverate negli Istituti di cui all'articolo precedente rimangono ferme, anche dopo l'eseguito raggruppamento, le disposizioni dei singoli statuti concernenti la età in cui debbono abbandonare i luoghi di ricovero.

La presente disposizione non si applica alle oblate e alle adulte che, per precedenti concessioni, non furono a tempo debito licenziate, salvo che il regio commissario o il Consiglio d'amministrazione possa trovar modo di provvedere altrimenti al loro collocamento.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge modificano e sostituiscono per la città di Napoli quelle della legge 17 luglio 1890 in quanto siano ad esse contrarie.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 111).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Questo progetto di legge che sta ora discutendosi in Senato, fu inviato per l'esame alla Commissione permanente di finanze.

Il relatore della Commissione stessa, onorevole Saracco, conclude la sua relazione con queste parole:

« Con queste avvertenze la Commissione consiglia il Senato ad approvare il presente disegno di legge ».

Ognuno di voi, onorevoli senatori, conosce l'acutezza dell'intelligenza dell'onorevole Saracco, e noi della Commissione permanente di finanze ancor più lo potremmo definire l'iper-critico della Commissione stessa. Quindi questa sua approvazione deve certamente avere una influenza grande sul Senato, ma io oso pregare il Senato a dar voto contrario al presente progetto di legge.

Anzi desidererei di più, io vorrei che il Governo, leggendo la relazione dell'onorevole Saracco, e udendo le mie poche parole, si mettesse d'accordo colla Commissione permanente di finanze e suspendesse la discussione di questo progetto di legge.

Io capisco perfettamente quanto il Senato ha fatto in simile occasione due anni or sono; quando pur lamentandosi della presentazione di numerosi progetti di legge, progetti di legge che vengono presentati dal Governo negli ultimi giorni, li ha esaminati e studiati, ma non arrivo a comprendere come sia il Senato obbligato ad accettarli quali sono.

In secondo luogo io non so capire per quali ragioni l'onorevole mio amico Saracco, abbia sorvolato sopra alcune disposizioni di questo progetto di legge, pur accennando ad una osservazione molto grave di cui dirò in seguito. Io credo di potervi spiegare questo fatto psicologico così; che l'onor. Saracco ogni qualvolta si presenta un progetto di legge dal ministro dei lavori pubblici, sente un po' la paternità dei progetti stessi, e poichè recentemente due progetti di legge da lui accarezzati e studiati vennero respinti completamente dal suo successore, ha ritrovato in questo progetto di legge qualche brandello de' suoi progetti, che gli ha commosso le viscere paterne. Io non posso spiegarlo che così.

Vengo adesso al progetto di legge. Per me il progetto di legge mi fa l'effetto di un progetto di dichiarazione di principi. Siamo alla fine del secolo XIX e si ritorna nè più nè meno che al secolo scorso.

Non c'è un articolo in questo progetto che significhi qualche cosa, che possa trovare domani una applicazione. Dovrò tediare per un momento il Senato, ma lo farò con la mia consueta brevità, esaminando particolarmente gli articoli.

Nell'art. 1 si dichiara che:

« Le funzioni delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso attualmente esistenti per il personale delle reti ferroviarie adriatica, mediterranea e sicula rimangono limitate al detto personale, assunto regolarmente in servizio a tutto il 31 dicembre 1896 ».

Nell'art. 2, che si collega al 1°, è detto:

« Per il personale regolarmente assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897, ciascuna delle Società esercenti le reti adriatica, mediterranea e sicula, dovrà creare non più tardi del 1° gennaio 1898 un nuovo istituto di previdenza in base a norme che saranno determinate per legge ».

Il che significa che prima che queste Società possano creare questo istituto di previdenza, vi dovrà essere una legge, poichè la legge attuale non vale niente; è lo stesso pensiero del ministro del Tesoro il quale vuol fare qualche cosa di simile per gli impiegati dello Stato; ma credo che questo pensiero ormai lo abbia smesso perchè a tutt'oggi non abbiamo ancora nulla di concreto davanti a noi.

Dunque in conclusione con questi articoli si viene a dir questo che approvare o non approvare questa legge sarà lo stesso.

(Interruzioni a bassa voce del ministro Prinetti).

Ma veniamo all'unica parte del progetto di legge che deve avere un certo valore, cioè all'articolo 5 dove troviamo delle imposte nuove, ossia:

« a) È imposta un'ulteriore sovratassa sulle tariffe viaggiatori dei treni diretti; questa sovratassa è del cinque per cento per percorrenze superiori a chilometri venti e del dieci per cento per percorrenze di chilometri trenta e più.

« È pure stabilita una sovratassa dell'uno per cento sulle tariffe viaggiatori dei treni omnibus e misti per le percorrenze superiori ai chilometri venti.

« b) Nei casi previsti al comma quarto dell'articolo 69 ed all'avvertenza c dell'articolo 63 delle tariffe dei trasporti (allegato D ai capitoli di esercizio delle reti suddette) sarà prelevato sul prezzo di ogni operazione di carico o di scarico l'importo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce in diminuzione della quota di diritto fisso da abbuonarsi alle parti, qualora queste eseguiscano la manipolazione delle merci; ovvero in diminuzione della stessa quota che l'Amministrazione esercente trattiene quando essa si sostituisce alle parti nella manipolazione suddetta.

« La stessa tassa di dieci centesimi per ogni tonnellata di merce e per ogni operazione di carico o di scarico sarà applicata anche ai trasporti per i quali il prezzo di tariffa non comprende la quota relativa al carico e scarico ed inoltre a quei trasporti per i quali il diritto fisso è completamente abbuonato ».

Dunque questo articolo non fa altro che stabilire nuove tasse...

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Per lo meno questa non è una dichiarazione di principio!

Senatore BRIOSCHI. Questa no, ma aspetti: dunque qui non si fa altro che imporre nuove tasse.

L'art. 4 dice: « La durata dell'applicazione del precedente art. 3 è limitata al 31 dicembre 1898 e cesserà anche prima, qualora sia decorso il termine assegnato nel successivo articolo 5 senza che sia presentato al Parlamento il disegno di legge in esso articolo accennato ».

Dunque bisogna leggere l'art. 5 per capire il 4.

L'art. 5 dice: « Entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge contenente le norme per provvedere al riordinamento definitivo della Cassa pensioni e soccorso ferroviario ora esistente ».

Ora io domando: chi ha udito tutta la lettura di questi articoli del progetto ed ha visto quali legami vi siano tra di loro, dovrà chiedersi che cosa rimarrà di questo progetto di legge? Nulla, salvo la dichiarazione dell'art. 3.

Veniamo infine all'art. 6. L'art. 6 dice: « Le Società per le strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 3 della presente legge non potranno elevare pretese di eventuali compensi sia per le disposizioni degli articoli 16, 19, 15, sia per qualunque altra dei rispettivi contratti ».

Ora anche per la disposizione contenuta in questo articolo, pare a me che, prima di presentare il progetto di legge, sarebbe stato bene di essersi assicurati che queste Società non eleveranno pretese perchè dirlo in un progetto di legge non significa nulla, perchè la Società potranno elevare le pretese anche se la legge esiste; quindi io ripeto, e per desiderio mio, e credo anche per desiderio della Commissione di finanze, se si potesse sospendere la discussione di questo progetto e rimandarla a novembre, in modo che il signor ministro, con quelle poche osservazioni che ho fatto e per le altre osservazioni che sono contenute nella relazione, potesse presentarlo più completo, senza quelle lacune che ognuno vede che ci sono, io ne sarei veramente contento; se questo rinvio non sarà possibile, allora dichiaro che voterò

contro e prego il Senato a respingere il progetto.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Do-
mando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Chi ricorda la storia di questo progetto di legge vede bene che le obiezioni sollevate con molto acume dal senatore Brioschi sono all'atto pratico destituite di fondamento. La questione delle Casse pensioni ferroviarie è quella che è; e le responsabilità relative sono così complesse che difficilmente si possono far risalire in modo specifico a nessuno dei ministri presenti o passati. Per un complesso di errori, di ritardi nel provvedere, di negligenze nell'esame dei fatti, si è prodotto in queste Casse uno squilibrio notevolissimo tra gli oneri ai quali devono soddisfare, e i mezzi, coi quali farvi fronte.

I miei predecessori, e particolarmente l'onorevole Saracco, hanno ordinato studi per l'accertamento del disavanzo.

Anche io nella modestissima sfera della mia competenza, ho esaminato la questione. Ma l'onorevole Brioschi può, meglio di chiunque altri, far testimonianza, che nella materia, di cui si tratta, è impossibile giungere a risultati di assoluta certezza. Certo il bilancio tecnico di un istituto di previdenza è un'operazione matematica; ma ciò non esclude le incertezze, se i dati, sui quali il calcolo matematico si fonda, sono incerti, o non abbastanza copiosi per poter dedurre medie sufficientemente prossime al vero. Succede così, che attraverso le stesse formole matematiche, calcolatori diversi arrivano a risultati molto disparati.

Su un punto però non vi è ombra di dubbio; tutte le indagini che si sono fatte hanno portato alla conclusione che Casse pensioni e Consorzi di mutuo soccorso presentano disavanzi gravi. Il disavanzo totale si stima al minimo di 100 milioni, al massimo di 200 milioni.

L'onorevole Saracco, quando reggeva il Ministero dei lavori pubblici, aveva preparato un disegno di legge inteso a colmare codesto disavanzo, se non in tutto, in gran parte: questo disegno di legge fu poi presentato alla Camera dei deputati, credo, dal mio predecessore...

Senatore SARACCO, *relatore*. Fu presentato dall'onorevole Perazzi.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Ora qui è bene che facciamo una digressione.

In relazione all'esistenza di codesto disavanzo degli istituti ferroviari di previdenza possono sorgere diverse questioni di diritto, sulle quali si può discutere. È per esempio discutibile, in via di stretto diritto, se la responsabilità del disavanzo spetta allo Stato. Però, col proporre ora di colmarlo con risorse della natura di quelle sulle quali il Parlamento è chiamato a decidere, io non ci metto nulla di mio, e non assumo io solo la responsabilità di siffatte proposte, perchè io in fondo seguo, aderendo al medesimo ordine di idee, le orme dei miei due predecessori, dell'onorevole Perazzi e dell'onorevole Saracco. Come i miei predecessori io non abbandono e non rinunzio alla questione di diritto che potrà farsi, circa la responsabilità del disavanzo; ma la lascio in disparte, impregiudicata, e mi ispirò soltanto per ora, ad un'alta ragione politica, ad un alto senso di equità, i quali consigliano i provvedimenti, che con questa legge si propongono.

Il progetto di legge del senatore Perazzi dunque fu dalla Commissione parlamentare, nel decorso mese di dicembre, modificato notevolmente; e con le modificazioni, che il Governo aveva accettate, fu votato dalla Camera dei deputati. Io mi feci premura di portarlo innanzi al Senato. L'Ufficio centrale non fece però buon viso alle modificazioni che erano state introdotte dalla Camera dei deputati.

Chiusa la sessione il disegno di legge così cadde prima che venisse in discussione.

Riapertasi la Camera, io mi affrettai a ripresentare lo stesso progetto che essa aveva approvato nella precedente sessione. Non potevo presentarlo prima al Senato, come avrei desiderato, perchè riguardava materia di finanza.

Io mi illudevo che il nuovo progetto di legge, che era già stato lungamente discusso ed esaminato dalla Camera, non dovesse incontrare in essa obiezioni gravi, e potesse essere prontamente discusso ed approvato. Come dissi, avevo ripresentato lo stesso progetto che era stato approvato nello scorso dicembre.

Invece la Commissione, a cui ne fu affidato l'esame, lo riformò un'altra volta completamente, e lo fece oggetto di così lunghi studi, che

soltanto negli ultimi giorni, io potei avere cognizione del contro-progetto che essa aveva formulato. Questo contro-progetto non potè essere accolto dal Governo; e proprio nell'ultimissima ora la Commissione propose, come provvedimento transitorio, destinato a soddisfare alle necessità urgenti dell'oggi, lasciando impregiudicati i provvedimenti del domani, quello schema, che discusso ed approvato dalla Camera, sta ora dinanzi al Senato. Questo progetto mira a chiudere la voragine del disavanzo, che si va accumulando in ragione geometrica, negli istituti ferroviari di previdenza, ed a colmare, se non la totalità, almeno una gran parte del disavanzo esistente.

Io mi sono trovato al bivio, o di non far nulla, o di accettare il contro-progetto della Commissione della Camera, sebbene ne riconoscessi il carattere transitorio, e lo sapessi destinato a provvedere soltanto alle più urgenti necessità. E mi sono deciso pel secondo partito, perchè a buon conto il progetto impedisce che il disavanzo vada ogni giorno crescendo, perchè crea a favore delle Casse risorse nuove, e perchè d'altro canto lascia impregiudicata la sistemazione definitiva degli Istituti.

L'onorevole Brioschi, dopo quello che ho detto, deve essere persuaso che il Governo non ha nessuna colpa se il progetto è venuto tardi al Senato, e in un momento poco opportuno per un esame minuto e pacato.

Dalla storia che ne ho fatto, è evidente che io non ho mancato di esercitare tutta la mia influenza affinchè giungesse al Senato in tempo perchè esso se ne potesse occupare con tutta la ponderazione e con tutta la calma.

Perchè chiedo ora al Senato di discutere e votare, oggi stesso, questo progetto di legge, e non posso consentire a rimandarlo a novembre?

Per una ragione molto semplice. Da qui a novembre il disavanzo della Cassa pensioni sarà cresciuto di quei tanti milioni che corrispondono ad un semestre di entrate.

L'onorevole senatore Brioschi dice bensì che il progetto di legge si potrebbe rimandare a novembre, perchè, tanto, esso è soltanto una dichiarazione di principi.

Ma l'onorevole senatore mi deve permettere di dirgli ch'egli è lontano dal vero. Nessun progetto di legge è meno dichiarazione di prin-

cipio di questo. Invero esso contiene parecchie disposizioni molto concrete, e di non dubitabile efficacia.

Per primo ordina che le attuali Casse pensioni ferroviarie cessino di funzionare col dicembre 1896; e ne stabilisce a questa data la chiusura definitiva dei conti.

Nessuno degli impiegati assunto in servizio dopo il 31 dicembre 1896 sarà ascritto alle attuali Casse pensioni. Io posso dichiarare al Senato, che per accordi presi con le Società ferroviarie, fino da quando il progetto presentato quest'inverno non potè diventare legge dello Stato, i pochi impiegati nuovi, assunti in servizio dopo il 1° gennaio dell'anno corrente, furono assunti colla condizione esplicita che, per il diritto a pensione, sarebbero stati soggetti a quelle future disposizioni, relative alle pensioni, che sarebbero state determinate in seguito. Da questo punto di vista la legge che stiamo discutendo avrà dunque immediatamente piena efficacia, in quanto che gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° gennaio 1897, avranno un trattamento di pensione da determinarsi, e non peseranno più sulle Casse pensioni vecchie, ossia non andranno più ad aumentare quel tal disavanzo di cui ho parlato testè.

Veniamo all'articolo terzo. L'articolo terzo crea purtroppo, un'imposta. Ma, intendiamoci bene. Per colmare il disavanzo degli istituti ferroviari di previdenza due soli metodi sono applicabili; o far intervenire il Tesoro dello Stato con risorse proprie, o applicare tasse sui proventi ferroviari, da devolversi agli istituti stessi.

La scelta è caduta sul secondo metodo; e non l'ho fatta io; l'hanno fatta i miei predecessori, perchè sin dal tempo del senatore Saracco è stato deciso che a colmare il disavanzo degli istituti ferroviari di previdenza si dovesse provvedere con una tassa da applicarsi sul traffico ferroviario.

Prima il senatore Perazzi, poi io, avevamo proposto alla Camera dei deputati un sistema di tassazione diverso da quello che si trova concretato nel presente progetto di legge. Il senatore Perazzi ed io proponevamo di colpire più le merci e meno i viaggiatori. Ma parve alla Commissione della Camera che fosse miglior partito sostituire il sistema che ora dobbiamo discutere.

Il controprogetto della Commissione della Ca-

mera venne fuori il penultimo giorno delle sedute della Camera. Io mi sono trovato a doverne calcolare gli effetti in fretta.

Ora, dai calcoli che ho istituito, risulta che il prodotto delle tasse proposte nel presente disegno di legge sarà forse alcun poco maggiore del prodotto che si prevedeva di ritrarre da quell'altro sistema di tasse, al quale si era prima dato la preferenza.

Rispondo ora ad un'osservazione fatta dal senatore Saracco.

L'art. 6 non era nel progetto ministeriale, ma fu proposto dalla Commissione della Camera: e io non l'interpreto affatto nel senso che si possa con una legge violare i patti stabiliti in un contratto. L'art. 6 non l'avrei accettato, se quando venne in discussione alla Camera elettiva io non avessi potuto procurarmi telegraficamente l'adesione di massima delle società ferroviarie. Munito di questa adesione, dico francamente che non stimai opportuno di sollevare alla Camera una discussione per chiedere che l'articolo 6 fosse soppresso. L'avrei potuto fare, ma mi scongiurarono le condizioni in cui alla Camera si discuteva; era durante l'ultima seduta ed alle 7 di sera. Poichè, ripeto aveva in mano l'adesione delle società ferroviarie, l'art. 6 mi pareva destituito d'importanza, e incapace di nuocere come di giovare. Ecco la risposta che posso dare al senatore Saracco.

In ogni modo accetto la sua raccomandazione, e assicuro il Senato e il senatore Saracco che non promulgherò la legge, se prima non avrò avuta l'adesione formale delle società.

La legge che discutiamo, in quanto riguarda la riscossione delle nuove tasse a profitto delle Casse pensioni e di mutuo soccorso, resterà in vigore sino al 31 dicembre 1898; entro sei mesi della sua pubblicazione il ministro dovrà presentare un altro progetto, per dare agli istituti ferroviari di previdenza assetto stabile e definitivo.

E sia pure incompleta e transitoria, questa legge mi pare nondimeno atto di saggia amministrazione. Certo non contiene soltanto una dichiarazione di principio.

Se il Senato, come la Camera elettiva, le farà buon viso, otterremo due grandi risultati.

Per primo, il disavanzo delle Casse pensioni non crescerà più. In secondo luogo, per effetto

delle nuove imposte le risorse delle Casse pensioni e di mutuo soccorso saranno tali, che io le credo sufficienti, o poco meno che sufficienti, a colmare il disavanzo esistente.

Liberati da queste due preoccupazioni massime, noi potremo con calma e con serenità procedere a disciplinare i futuri Istituti di previdenza, in modo che agli oneri che essi assumono corrispondano i mezzi che raccolgono, cosicchè nè noi, nè quelli che verranno dopo di noi dovranno sperimentare la sorpresa, che è stata riservata a noi, di trovare annidato negli istituti ferroviari di previdenza un disavanzo che oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 200 milioni.

Che cosa mi consiglia l'onorevole Brioschi? Di rimandare questa legge a novembre. Ma se la rimandassimo a novembre, questa legge non avrebbe più nessuna ragione di essere, perchè a novembre io devo presentarne un'altra, che provveda alla sistemazione generale degli Istituti di previdenza.

E quale vantaggio vi sarebbe di rimandare a novembre la chiusura di un disavanzo e la creazione delle risorse necessarie per colmarlo?

Vantaggio nessuno, e invece il danno che il conto da pagare sarà divenuto maggiore. Creda, onorevole Brioschi, noi ci troviamo di fronte ad una situazione molto grave, alla quale non c'è che un modo di porvi rimedio, quello che il presente progetto di legge propone. Poichè non vi è modo di sfuggire, meglio porvi mano subito: ci risparmieremo almeno il danno del ritardo, il quale danno sarebbe notevole anche dal punto di vista politico, e direi quasi morale. Ella non ignora lo stato di agitazione in cui si trovano gli agenti ferroviari e non ignora che io non sono disposto, come non è disposto lei, a cedere nemmeno di un millesimo nella difesa di quei principî fondamentali, che abbiamo sempre avuti comuni.

Ora è mio convincimento che quanto più energica vuol essere l'azione del ministro nel tener testa a pretese ingiuste ed eccessive, che si sollevano da agitazioni torbide e altamente deplorabili, altrettanto debba essere vigile la cura di eliminare anche i pretesti, che queste agitazioni alimentano, massime se i pretesti paiono avere qualche giustificazione dai fatti.

È certo che tra le ragioni di malumore e di malcontento, che serpeggiano fra gli agenti

ferroviari, una ve ne ha che essi adducono ad ogni pie' sospinto, e alla quale non manca una parvenza di verità; essa consiste nello stato precario in cui si trova tutta la gestione delle Casse pensioni, per cui si dubita che un giorno esse non siano più in grado di mantenere le promesse fatte a coloro che vi sono iscritti.

Orbene, in nome di quella politica rigida che io faccio verso tutto è verso tutti, verso le società come verso i ferrovieri, io prego il Senato di voler votare questo progetto di legge, che mi darà la forza di proseguire con efficacia nella linea di condotta nella quale credo di aver consenziente anche l'onorevole Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Il dissenso sta nei primi due articoli, ed il signor ministro mi ha dato il migliore argomento per convincermi sempre più che sono inutili, perchè egli ha detto che le Società ferroviarie nell'anno che corre hanno accettato pochissimi nuovi impiegati, ai quali hanno detto, per noi la Cassa pensione antica non vale e si provvederà diversamente.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Non si può rimanere sempre in uno stato precario. Comprendo sei mesi, ma trascorso un anno la questione sarà più difficile.

Senatore BRIOSCHI. Io credo che questa legge l'onor. ministro l'abbia subita perchè non credo che dalla sua chiara intelligenza potessero venir fuori due articoli come questi dei quali discorro.

Egli dice che i suoi predecessori non hanno trovato altro mezzo all'infuori di quello di mettere imposte, e lo capisco; ma se la legge fosse stata studiata, avremmo davanti a noi qualche tabella, per sapere almeno all'ingrosso che cosa potranno dare queste imposte; ma invece non abbiamo nulla, e dovremo senz'altro ammettere che i risultati di queste imposte saranno sufficienti per ricoprire il deficit della Cassa.

Ma pare che questo non sia un progetto studiato, e quindi, e non per opposizione, insisto ancora nel dire, rimandiamo tutto a novembre, a quando cioè avremo tutti gli elementi necessari per giudicare.

Mi duole di non vedere al suo posto il presidente del Consiglio, perchè lo pregherei vivamente di accettare il rinvio a novembre, tanto

più che non ne verrà danno ad alcuno, perchè la vecchia Cassa continuerà a funzionare, ed i nuovi impiegati già sanno che per essi si provvederà in altro modo.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Mi consenta il Senato due brevi schiarimenti.

Il senatore Brioschi domanda se le Società ferroviarie hanno fatto il loro dovere. Invitate da me, quando con la chiusura della sessione nel gennaio scorso cadde il progetto di legge presentato nel dicembre 1896, a non assumere in servizio nuovo personale, o, assumendone, ad imporgli di accettare, per quel che riguarda il trattamento di riposo, quelle condizioni che in seguito sarebbero state stabilite, le società ferroviarie acconsentirono, ma per alcuni mesi.

Io allora le assicurai che alla riapertura del Parlamento avrei presentato un nuovo progetto di legge.

Nel giugno scorso le Società insisterebbero acciocchè la questione degli istituti di previdenza fosse definita, o almeno fosse tolto il vincolo riguardante il personale di nuova nomina. L'onor. Brioschi è troppo pratico di affari per non comprendere come le Società avevano ragione di esigere ciò.

Di fronte al loro personale esse si trovano già in condizioni difficili; e i rapporti fra Società e agenti non potrebbero di certo migliorare, tenendone una parte, per quanto piccola, quella assunta in servizio posteriormente al primo gennaio 1897, in una incresciosa incertezza circa il trattamento di pensione.

L'onor. Brioschi ha detto che io ho subito questa legge. Di essa ho schiettamente fatta la storia. Non l'ho preparata io, ma, esaminatala, mi è parso di doverla accettare, precisamente nei due punti, che l'onorevole senatore Brioschi la combatte; cioè nella chiusura definitiva delle Casse vecchie, per porre un termine al disavanzo, che si accumula di anno in anno in ragione geometrica; e nella creazione delle tasse destinate a fornire i mezzi di colmare il disavanzo sinora accumulato.

La legge ch'io aveva presentato alla Camera era diversa da questa che la Camera ha votato; e ciò si può vedere nella mia relazione alla

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1897

Camera dei deputati, che il senatore Brioschi avrà letto. Ciò non toglie che io sia fermamente convinto, che questo progetto di legge meriti l'approvazione del Senato, che sia utile approvarlo ora, senza ritardi, e senza rimandi a novembre.

Senatore SARACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SARACCO, *relatore*. L'onorevole mio amico il senatore Brioschi è stato crudele verso di me, perchè mi costringe a prendere la parola sotto questa canicola per difendere, pur consentendo sopra alcuni punti con lui, le conclusioni della Commissione permanente di finanze.

Prima di tutto bisogna sapere che i ministri dei lavori pubblici e del Tesoro erano in obbligo di presentare un disegno di legge che regolasse questa materia, non solamente per convincimento proprio, ma eziandio perchè i loro predecessori ne avevano assunto l'impegno davanti alla Camera dei deputati, in seguito ad un ordine del giorno, che aveva fissato un termine entro il quale il Governo doveva provvedere alle sorti del personale ferroviario, nei suoi rapporti colle Casse pensioni e di soccorso.

Quando io andai al Governo nel 1893, ho dovuto necessariamente occuparmi di questa faccenda abbastanza intricata, ed irta di difficoltà, perchè tutti consentivano che le Casse di pensioni e di soccorso del personale ferroviario avevano un *deficit* considerevole, ma nessuno voleva dire che lo Stato dovesse intervenire direttamente, peggio poi che si dovesse colmare tutta, o gran parte di queste deficienze, aggravando di altrettanto il bilancio dello Stato. Ed allora ci siamo chiesti se fosse possibile, mediante un lieve aumento delle tariffe, prelevare sui proventi delle ferrovie una somma che dovesse andare a beneficio delle Casse, per alleggerire prima, e colmare successivamente il *deficit*, che si annunziava di oltre cento milioni. Con ciò si voleva ottenere che il debito attuale non andasse crescendo, e quando fosse deciso, che il personale di nuova nomina dovesse provvedere altrimenti al suo avvenire, l'intero debito si sarebbe gradualmente, anzi automaticamente estinto, entro un certo numero d'anni, mano a mano cioè, che venivano a mancare coloro che attualmente sono in servizio e par-

tecipano ai benefizi delle Casse pensioni e di soccorso.

Si rendeva quindi necessario andare d'accordo colle Società particolarmente interessate nel rimaneggiamento delle tariffe, affinchè rinunciassero ad elevare quelle eventuali pretese di cui parla l'art. 6 di questo disegno di legge, e fu in seguito di ripetute conferenze tenute colle Società, che si convenne di ritoccare alcuni punti delle tariffe, d'onde si sarebbe ottenuto un soprappiù di entrata che poteva ondeggiare fra i 4 milioni e i 4 milioni e mezzo allo incirca. In questo senso, ed a patto che nissuno impiegato di nuova nomina dovesse essere ascritto alle attuali Casse pensioni e di soccorso, il Governo prendeva impegno di preparare analogo disegno di legge che fu realmente presentato alla Camera dei deputati, tal quale era stato compilato precedentemente negli uffici del Ministero, dal mio successore immediato, l'onor. Perazzi.

S'intende bene, che un aumento delle tariffe che colpisce i viaggiatori e le merci costituisce un aggravio per il pubblico che non sarà certamente grato al Parlamento, quando si disponga a decretarlo. Questo lo comprendo anch'io, e non me lo sono dissimulato. Ma come si fa a trovare questi 4 o 5 milioni all'anno, coi quali si arriva ad assicurare il funzionamento delle Casse, che altrimenti non potrebbero più fra alcuni anni soddisfare i loro impegni? Davanti ad un *deficit* di 100 milioni, che minaccia di crescere fino all'intero esaurimento del capitale destinato al pagamento delle pensioni, quale altro spediente si sarebbe potuto adottare, senza creare un nuovo aggravio sul bilancio dello Stato?

Questa adunque fu la via scelta a ragion veduta, per uscire del meglio che si potesse dall presente stato di cose. E badi l'on. mio amico il senatore Brioschi, il quale oggi mi vorrebbe rendere pan per focaccia per avergli ricordato l'atteggiamento suo nella discussione della legge sulle pensioni civili e militari, badi l'onor. Brioschi che il direttore generale della Società Adriatica non altrimenti voleva acconsentire, (ed in ciò eravamo perfettamente d'accordo) a che si stabilissero queste sopratasse, fuorchè a condizione che si dichiarassero chiuse le iscrizioni alla Cassa pensioni e di soccorso colla esclusione espressa del personale di nuova nomina.

Io credevo allora, come credo adesso, consenzienti con me gli onorevoli ministri del Tesoro e dei lavori pubblici, che da ora in poi lo Stato debba guardarsi dalla tentazione di creare veruna di queste Casse, le quali sono qualche cosa peggio di un nascondiglio, direi anzi una iniquità, perchè non possono tenere gli impegni che si assumono di corrispondere una determinata pensione. La cosa era possibile quando i capitali delle Casse si collocavano ad un tasso elevato col beneficio dell'interesse composto, ma coll'interesse che attualmente si ottiene dal capitale è impossibile soddisfare gli impegni contratti in condizioni di credito tanto diverse.

Dopo ciò, rimaneva a determinare il metodo da seguire per mettere d'accordo le due idee convergenti ad unico scopo, e vinse facilmente il partito di creare un istituto di previdenza a base di conti individuali, che dovesse funzionare mediante il concorso dello Stato ed i contributi degli impiegati ferroviari ascritti al nuovo istituto, che in qualunque momento saranno sicuri di ritrovare i loro risparmi collocati a frutto, insieme alle somme versate dallo Stato a loro beneficio, senza che questo ci abbia più oltre da vedere.

Questa è la genesi del presente disegno di legge.

La proposta che ci sta dinanzi risponde realmente a questi concetti? No, il disegno del Governo era chiaro, e non diceva solamente che dovessero cessare le funzioni delle attuali Casse pensioni, ma prescriveva a ciascuna delle tre Società esercenti, che non più tardi del 1° gennaio 1898 dovessero creare un istituto di previdenza per il personale di nuova nomina a base di conti individuali.

Ma pur troppo la Camera dei deputati non aderì pienamente a questa proposta. Non l'aveva già accettata una prima volta quale veniva presentata dal Governo, ed è perciò che la Commissione del Senato, della quale io faceva parte, si ricusò di proporre un voto di approvazione a quel primo disegno di legge, ritoccato dalla Camera dei deputati. Non l'accettò nemmeno questa volta, e si tenne contenta di imporre l'obbligo al Ministero di presentare col gennaio 1898 un disegno di legge, che determini le basi, sopra delle quali si debba istituire l'istituto di previdenza che vada in sostit-

uzione delle attuali Casse di pensione e di soccorso.

Tuttavia sul punto capitale sopra del quale aveva insistito, e giustamente insistito il ministro dei lavori pubblici, vale a dire che da ora in poi il nuovo personale non debba più fare assegnamento sulle attuali Casse pensioni e di soccorso, la Camera dei deputati consentì pienamente, poichè l'articolo 1 del disegno di legge che discutiamo dice espressamente, che queste Casse hanno finito di funzionare rispetto al nuovo personale.

Ora, onorevole Brioschi, questo è stato il grande argomento che mi ha, d'accordo cogli altri colleghi, disposto a proporre al Senato l'approvazione del presente disegno di legge. Una volta che l'azione delle Casse attuali sia limitata al personale che si trova presentemente in servizio, converrà bene che in qualche modo si provveda al personale di nuova nomina, e su ciò è necessario che il Governo faccia note le sue intenzioni.

Due cose pertanto abbiamo domandato al ministro: che esso voglia dire al Senato sopra quali basi intenda presentare il nuovo disegno di legge.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

Senatore SARACCO, *relatore*. In secondo luogo, che esso dichiari, che colle Società si trova pienamente d'accordo nella parte che contiene le variazioni nelle tariffe; che anzi non presenterà alla firma sovrana questo disegno di legge, se non quando abbia ricevuto l'assicurazione formale che le Società non solleveranno pretese che potessero avere fondamento nei contratti di esercizio.

Sovra questo punto l'onor. ministro ha aderito ampiamente, e credo che il Senato se ne terrà soddisfatto.

Quanto al primo punto, non c'è forse bisogno che gli onor. ministri manifestino le loro intenzioni, poichè lo stesso disegno di legge presentato a due riprese dal Governo indica chiaramente quali siano gli intendimenti degli onorevoli ministri. Oltre a ciò, sono certo che tanto il signor ministro del Tesoro, che è uno fra i più antichi ed autorevoli sostenitori del principio salutare che nei invochiamo, quanto il suo collega dei lavori pubblici si tengono vin-

colati dai loro personali convincimenti ad insistere ancora una volta per l'istituzione di una Cassa di previdenza sulla base dei *conti individuali*. Per me, e per altri, poco monta che prevalga il sistema *continuario*, o qualunque altro, che meglio assicuri l'avvenire dei ferrovieri che verranno d'ora innanzi assunti in servizio, purchè ciascuno di questi impiegati conosca e si dia per inteso che uscendo dal servizio non avrà altro diritto fuor quello di ricuperare il fatto suo, insieme a quello che lo Stato gli assegna, con l'aggiunta degli interessi corrispondenti al capitale versato. Sia qualunque il saggio dell'interesse nessuno ci avrà da vedere, e nessuno ne dovrà rispondere, a somiglianza di qualunque privato che si procura un libretto di Cassa di risparmio.

Tale è il sistema che discorrendo ieri l'altro in quest'aula, amerei che venisse esteso a tutti gl'impiegati dello Stato, tanto che mi sono preso la libertà di additare la via che permettesse l'applicazione immediata di questo principio ai funzionari dello Stato. Nella persuasione che siasi per entrare risolutamente in questa via sta la ragione principale, per la quale i miei colleghi ed io non potendo avere il meglio, ci siamo disposti ad accettare la parte buona della legge. Giunti a novembre saranno già trascorsi quattro dei sei mesi entro i quali gli onor. ministri del Tesoro e dei lavori pubblici sono tenuti a presentare le loro proposte; e questo sarà un tanto di tempo guadagnato, che indugiando a risolvere dovrebbe andare perduto.

Soccorrono altre considerazioni che invitano ad accettare la legge, sebbene non corrisponda interamente alle nostre aspirazioni. Essa provvede in qualche modo a colmare, parzialmente almeno, il gran vuoto che già esisteva nelle Casse pensioni, e che si è venuto ingrossando, dal 1885 in poi senz'altro siasi mai pensato a cercare un rimedio. Camminando di questo passo, è certo, che di qui a qualche anno gli attuali impiegati ferroviari non avrebbero più la sicurezza di conseguire la loro pensione di riposo e non so immaginare quello che si avesse da fare, quando questo fatto si verificasse.

Se fossi chiamato a risolvere la questione sotto l'aspetto giuridico, non saprei come rispondere, e nemmeno il signor ministro dei lavori pubblici vorrebbe forse pronunciarsi.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho fatto la riserva.

Senatore SARACCO, *relatore*. Ma io vi domando, o signori, quando il personale ferroviario che ha servito il paese, si trovasse in queste distrette, che dopo aver speso i migliori anni della vita in un servizio pubblico di primo ordine, come è questo delle ferrovie, si trovasse innanzi ad una Cassa divenuta insolvente, io domando, quale sarà l'uomo che sedendo sui banchi del Governo, avrebbe il coraggio di rispondere che lo Stato non può essere obbligato a pagare del suo. No, o signori, lo dico un'altra volta, questo non è possibile, ed io quando aveva l'onore di sedere nei Consigli della Corona ho dichiarato più volte col consenso dei miei colleghi che il Governo aveva il sacrosanto dovere di impedire che si avverasse una simile eventualità.

Certo, se vi ha qualcuno il quale avrebbe desiderato che avesse prevalso il disegno di legge presentato dal Ministero sono io quel desso, più ancora che non lo può desiderare l'onorevole Brioschi; ma davanti alle considerazioni che mi sono provato ad esporre, credo che convenga al Senato, e ne abbia quasi un dovere di sanzionare questo disegno di legge, che costituisce un primo gradino per giungere a cose maggiori.

Io accetto la responsabilità del provvedimento, sia come relatore della Commissione di finanze, sia come antico ministro, sebbene io non sia l'autore, come non lo è nemmeno l'onorevole Prinetti delle disposizioni contenute negli articoli terzo e quarto del disegno di legge. Se il signor ministro dei lavori pubblici le ha accettate voglio credere che non avrà creduto poterne fare da meno, e spetta a lui in ogni caso di assumere la difesa degli atti suoi.

Ad ogni modo, credo sempre, che in questa od altra forma bisogna uscire da una situazione gravida di pericoli e piena di guai.

Se l'onor. Brioschi saprà escogitare altri mezzi per vincere le presenti difficoltà, saremo tutti felici di poter appoggiare le sue proposte, ma in fine dei conti non dobbiamo trascurare l'occasione che ci si presenta di dimostrare al personale ferroviario che anche noi ci occupiamo delle sue sorti, e ci associamo di gran cuore al proposito espresso nella legge che fra pochi

mesi tutte queste questioni saranno legislativamente risolte.

Vi ha però una disposizione in questo disegno di legge, della quale a dir francamente la cosa, io credo che si dovesse fare da meno di parlare. Parlo dell'impegno che il ministro si è preso di regolare colla presentazione di apposito progetto di legge la condizione delle Casse esistenti. Io non so come il Governo potrà sciogliere l'impegno che si è tolto, perchè il problema si presenterà nelle identiche condizioni dell'oggi, vale a dire che occorrerà trovare un centinaio e forse più di milioni per assicurare il funzionamento di queste Casse. Sarà tuttavia per il meglio, se riuscirà a trovare una soluzione radicale, poichè data la possibilità di provvedere altrimenti, dovrà cessare la facoltà di riscuotere le sopratasse sui trasporti ferroviari stabilite con questa legge, cosichè l'aggravio che ne deriva per il pubblico dovrà durare per pochi mesi e non più. Auguriamo, senza sperarlo, che l'evento si verifichi, ma intanto facciamo qualche cosa di buono e di utile.

Se tali pur sono gli intendimenti del Senato, io in questa circostanza mi trovo perfettamente d'accordo coll'onor. ministro dei lavori pubblici per pregare il Senato a voler dare il voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dei lavori pubblici.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Debbo fare una sola dichiarazione. Chiedo venia al senatore Saracco se le obiezioni del senatore Brioschi mi avevano fatto dimenticare l'obbligo che m' incombe di rispondere ad una sua domanda circa l'ordinamento che si intende dare alle future Casse pensioni ferroviarie.

L'onor. Saracco ha benissimo rilevato che il progetto già presentato alla Camera esplica il mio pensiero. Io sono partigiano convinto del sistema dei conti individuale: esso è il solo che guarentisca in modo assoluto la correlazione costante fra oneri e mezzi. Certo, con questo metodo le pensioni non possono essere, a parità di contributi, così laute come quelle consentite dal metodo mutuo. Epperò si vedrà se il sistema dei conti individuali si potrà; per una parte, combinare col sistema tontinario; allo scopo di consentire pensioni non troppo meschine. Se ciò sarà possibile e praticamente

attuabile, tanto meglio. Ma non entrerò mai nel concetto della mutualità e della tariffa di pensioni fissa, perchè la mutualità e la tariffa fissa ci hanno condotto agli attuali risultati, che non sono davvero incoraggianti.

Il sistema empirico, secondo il quale gli antichi istituti di previdenza sono ordinati, porta a fare assegnamento sopra tabelle, che sono il risultato di una grandissima illusione; esso promette pensioni fuori d'ogni proporzione coi mezzi che si raccolgono per costituire i capitali necessari a pagarle.

Su questo punto sono perfettamente d'accordo coll'onor. Saracco.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io non ho più il coraggio di insistere sulla mia proposta sospensiva.

Certo che l'accontentatura d'oggi dell'onorevole Saracco mi fa una grande impressione.

Siamo al 19 luglio 1897; il 1° gennaio 1898 - se saremo al mondo tutti e due - vedremo se aveva ragione lui o se avevo ragione io.

Senatore SARACCO, *relatore*. Lo vedremo.

Senatore BRIOSCHI. Non si può parlare di una Cassa di previdenza come si trattasse di una cosa che si può fare in due o tre mesi. Ciò è assurdo. Questo progetto non avrà altro risultato all'infuori di quello delle imposte.

Detto questo io ritiro la mia proposta di sospensione, ma dichiaro che, per mio conto, darò voto contrario al progetto di legge.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Convegno pienamente col senatore Brioschi che il predisporre l'ordinamento delle future Casse di previdenza non è affare da poco. Ciò non esclude però l'opportunità e la convenienza di approvare questo progetto di legge, che chiude l'era del disavanzo e provvede perchè comincino ad affluire nelle Casse vecchie i mezzi di coprire il disavanzo sin qui accumulato.

Io mi sono ispirato al suo stesso pensiero quando ho accettato questo progetto di legge, che è molto diverso da quello che io aveva presentato. Ella sa che molte volte è saggio accettare il bene; per non dover correre invano dietro al meglio.

Precisamente per quello che ha detto il sena-

tore Brioschi, io prego il Senato di voler fare buon viso e questo progetto di legge.

Senatore SARACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO, *relatore*. Io invece non posso consentire con l'onor. Brioschi che sia una assurdità il supporre che una Cassa di previdenza si possa creare con grande facilità, come altri ha mostrato di credere. Io dico invece che la cosa è molto facile. La difficoltà consiste nel determinare la quota di concorso che nel caso presente dovrà essere portata a carico dello Stato, e la quota del contributo che vorrà essere sopportato dal personale ferroviario. Una volta fissati questi capi saldi, sarà opera del tempo e di un'oculata amministrazione far sì che il personale ascritto ad uno di questi Istituti di previdenza sia certo di ricuperare ad usura il frutto del suo risparmio consegnato nei conti individuali, insieme alle somme versate dallo Stato nell'interesse dei singoli Partecipanti. La cosa dovrebbe correre diversamente, quando si credesse di poter determinare *a priori* l'entità e la misura della pensione che dopo un certo numero d'anni l'impiegato uscito dal servizio avesse diritto a conseguire.

Ora non è questa la prospettiva che presentano gli Istituti di previdenza, come noi li intendiamo, sebbene sieno molteplici e diverse le forme con le quali si distinguono gli uni dagli altri. Alla peggio si potrebbe prendere esempio anche dal Monte delle pensioni per i maestri elementari, che si alimenta col contributo degli insegnanti e dello Stato, ed in misura anche più elevata col concorso dei comuni, per fissare sopra basi ragionevoli l'entità della pensione che si intende accordare ai singoli partecipanti in relazione alla durata del servizio; ma quello che si deve ad ogni costo evitare, egli è di lasciar credere, che una Cassa di previdenza sprovvista di mezzi corrispondenti possa mantenere gli impegni che stanno al disopra delle proprie forze.

Noi non vogliamo illudere alcuno, e tanto meno gli impiegati ferroviari, come sarebbe avvenuto quando si fosse approvato la famosa legge del 1893 di cui ho parlato ieri l'altro, e preferiamo insistere sulla convenienza che il nuovo Istituto verrà creato sulle basi dei conti individuali, e conseguentemente senz'altra ga-

ranzia per l'impiegato, fuor quella che potrebbe trovare presso qualunque Cassa di risparmio, amministrata da persone probe e capaci.

Se il Governo si manterrà in questo concetto non troverà certamente grande difficoltà a proporre le basi sovra le quali si debba creare un Istituto di previdenza a beneficio del personale ferroviario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le funzioni delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso attualmente esistenti per il personale delle reti ferroviarie adriatica, mediterranea e sicula rimangono limitate al detto personale assunto regolarmente in servizio a tutto il 31 dicembre 1896.

(Approvato).

Art. 2.

Per il personale regolarmente assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897 ciascuna delle Società esercenti le reti adriatica, mediterranea e sicula dovrà creare non più tardi del 1° gennaio 1898 un nuovo istituto di previdenza in base a norme che saranno determinate per legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per agevolare alle attuali Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale appartenente alle reti ferroviarie del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia l'aumento di patrimonio necessario per colmare il disavanzo al 31 dicembre 1896, in aggiunta ai versamenti, dei quali si parla nel 4° comma dell'articolo 35 del capitolato d'esercizio mediterraneo ed adriatico e 31 siculo, saranno versati a favore delle Casse anzidette i proventi qui appresso indicati:

a) È imposta un'ulteriore sovratassa sulle tariffe viaggiatori dei treni diretti; questa sovratassa è del cinque per cento per le percorrenze superiori a chilometri venti e del dieci per cento per le percorrenze di chilometri trenta e più.

È pure stabilita una sovratassa dell'uno per cento sulle tariffe viaggiatori dei treni omnibus e misti per le percorrenze superiori ai chilometri venti.

b) Nei casi previsti al comma quarto dell'articolo 69 ed all'avvertenza c dell'articolo 63 delle tariffe dei trasporti (allegato D ai capitoli di esercizio delle reti suddette) sarà prelevato sul prezzo di ogni operazione di carico o di scarico l'importo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce in diminuzione della quota di diritto fisso da abbuonarsi alle parti, qualora queste eseguiscano la manipolazione delle merci; ovvero in diminuzione della stessa quota che l'Amministrazione esercente trattiene quando essa si sostituisce alle parti nella manipolazione suddetta.

La stessa tassa di dieci centesimi per ogni tonnellata di merce e per ogni operazione di carico o di scarico sarà applicata anche ai trasporti per i quali il prezzo di tariffa non comprende la quota relativa al carico e scarico ed inoltre a quei trasporti per i quali il diritto fisso è completamente abbuonato.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge agli effetti del precedente articolo 3 andrà in vigore entro tre mesi dalla sua pubblicazione per quanto concerne il servizio interno e cumulativo italiano ed entro cinque mesi per ciò che riguarda il servizio cumulativo internazionale.

La durata dell'applicazione del precedente articolo 3 è limitata al 31 dicembre 1898 e cesserà anche prima, qualora sia decorso il termine assegnato nel successivo articolo 5 senza che sia presentato al Parlamento il disegno di legge in esso articolo accennato.

(Approvato).

Art. 5.

Entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge contenente le norme per provvedere al riordinamento definitivo delle Casse pensioni e di soccorso ferroviarie, ora esistenti.

Rimangono immutati i rapporti giuridici fra le Società esercenti delle tre reti e lo Stato

specie in quanto ha attinenza alle questioni di responsabilità nascenti dalla gestione delle Casse di pensioni e di soccorso e dagli oneri imposti alle Casse medesime.

(Approvato).

Art. 6.

Le Società per le strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, in conseguenza della applicazione dell'articolo 3 della presente legge, non potranno elevare pretese di eventuali compensi sia per le disposizioni degli articoli 16, 19, 15, sia per qualunque altra dei rispettivi contratti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Pagamento all'ingegnere Mariano Cannizzaro di L. 62,900 29 a titolo d'onorario per la compilazione d'un progetto d'arte in servizio della Regia Università di Napoli » (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Pagamento all'ing. Mariano Cannizzaro di L. 62,360 29 a titolo d'onorario per la compilazione d'un progetto d'arte in servizio della regia Università di Napoli ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a imputare al capitolo n. 79: « Ampliamento, sistemazione e arredamento della Università di Napoli » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1897-98 il pagamento della somma di lire 62,360 29 dovuta all'ing. Mariano Cannizzaro a titolo di onorario per la compilazione di un progetto d'arte in servizio della regia Università di Napoli, compresi nella somma stessa gli interessi e le relative spese del giudizio, in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma in data 26-31 dicembre 1896.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 350,000 pei lavori di restauro e completamento dell'edificio di Castelcapuano in Napoli, tenuto conto di altre L. 120,000 da impegnarsi sul bilancio del Ministero delle finanze » (N. 102).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 350,000 pei lavori di restauro e completamento dell'edificio di Castelcapuano in Napoli, tenuto conto di altre L. 120,000 da impegnarsi sul bilancio del Ministero delle finanze ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 102).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNINI. Con questo progetto di legge, il ministro guardasigilli chiede che il Senato approvi che una somma di L. 350,000, più 120,000 lire a carico del bilancio del Tesoro, vengano erogate nei lavori che occorrono per restaurare il vecchio edificio di Castelcapuano già sede dei tribunali a Napoli; il guardasigilli fa poi riserva di erogare ancora una altra somma di L. 250,000, che forma per questi lavori un totale di L. 750,000. Qualunque somma potrà spendere il Governo per la giustizia in Napoli, non sarà mai eccessiva: tuttavia ho domandato la parola per dichiarare che mi asterrò dal votare questa legge e ne dirò brevemente le ragioni.

I bisogni della giustizia a Napoli non sono solamente grandi, ma enormi. A Napoli vi è una Corte d'appello che esercita giurisdizione su 3,500,000 abitanti ed un tribunale che ha giurisdizione su di un milione di abitanti. La Corte d'appello è composta di 90 membri, il tribunale di 101, con un personale di cancel-

leria ecc. ecc. di oltre a duecentocinquanta funzionari.

Tutto questo personale che è parte minima di quanti giornalmente affluiscono in Castelcapuano per le loro faccende, o perchè non siasi saputo, o voluto o potuto provvedere a tempo ai lavori di restauro richiesti dalle pessime condizioni del fabbricato, ha dovuto mesi sono sgombrare improvvisamente per minaccia di rovina e gli uffici della giustizia dovettero essere trasportati in folla e in fretta, dove meglio si è potuto con grande spesa e stando oggi ove sono, con grandissimo disagio.

Ma questa è una fatalità cui bisogna sottostare ed oggi è necessità pensare al modo di rimettere un po' d'ordine in quella grande città nell'amministrazione della giustizia.

È quindi urgentissimo che come l'altro ramo del Parlamento ha votato una legge a questo scopo, così anche il Senato la voti. Nè io sono in contraddizione con me stesso.

Se il ministro di grazia e giustizia avesse semplicemente chiesto un fondo per provvedere a questo urgente bisogno, io avrei acconsentito votando tutta la somma richiesta: ma leggendo la relazione, che accompagna il progetto ministeriale presentato oggi, io ho dovuto riconoscere che è impossibile a me dare un voto esplicito a favore di questo progetto di legge. Non si tratta infatti di consolidare lo stato delle cose quale era in Castelcapuano, non si tratta di render sicuro quell'edificio, restaurandolo, ma si tratta di completarlo acciocchè la giustizia in Napoli abbia, come si pretende una sede definitiva e sicura.

Io dirò in pochissime parole le ragioni per le quali io ho sempre creduto e credo (ed ecco perchè faccio la mia dichiarazione di astensione di voto) essere impossibile non solamente che la giustizia in Napoli abbia una sede decorosa in Castel Capuano, ma che abbia semplicemente una sede conveniente.

Le ragioni che io intendo esporre sono tre, e sono ragioni d'indole morale, d'indole igienica e d'indole tecnica.

Dirò prima di tutto delle ragioni d'indole morale, perchè per me sono le principali. E sono queste.

Per utilizzare Castel Capuano in modo che la giustizia possa funzionare non dico decorosamente, ma appena convenientemente, si vuole

occupare tutta la parte dell'edificio la quale da centocinquant'anni, e fino al 1886, fu destinata ad uso di carceri.

È bene che il Senato sappia che dell'edificio di Castel Capuano il piano superiore era destinato agli uffici della giustizia ed i due piani inferiori non erano che pure carceri; ed erano le carceri così dette di Castel Capuano e di San Lazzaro, contenenti più di mille detenuti, le quali erano quelle che in Napoli avevano la più triste rinomanza perchè bastava accennare a dette carceri per avere subito l'idea che là era raccolto tutto ciò che apparteneva proprio all'ultima feccia della popolazione.

Questo ricordo dura vivo nella mente di tutti i Napoletani, e specialmente nella mente del volgo.

Cosa ne verrà adesso?

Ne verrà che questo progetto di legge essendo diretto non a mantenere lo *statu quo*, ma a completare l'edificio di Castel Capuano e dare alla giustizia una sede definitiva, la popolazione di Napoli vedrà che là nelle carceri dove prima erano rinchiusi gli uomini più tristi e facinorosi, oggidì dovranno in vece loro sedere i magistrati per rendere giustizia. Io non dico altro.

Se il Senato crede che si possa passar sopra questa questione morale, io non ho da aggiungere parola.

Passo alle ragioni d'ordine igienico. Il Senato è bene che sappia che dopo una destinazione secolare ad uso di carceri di tutti quei locali, i quali formano le due terze parti di Castel Capuano, in essi che costituiscono i due piani inferiori si sono condensate tutte le lordure immaginabili; ed il Senato può ritenere che quello che io dico è la verità. Sono così grandi le lordure di cui sono impregnati tutti i muri di quei due piani di Castel Capuano, che a detta di esperti è impossibile di farle scomparire e quanto più si farà in quei locali per riattarli, per ripulirli, per rassettarli, le accennate lordure verranno fuori in maniera più appariscente e renderanno il soggiorno di quegli ambienti assolutamente impossibile.

E citerò un esempio. In questi due anni scorsi, perchè non s'era mai fatto nulla in Castelcapuano, il Ministero di grazia e giustizia ha speso 200,000 lire. Veramente dove siano andate queste 200,000 lire che si sono spese, io

non saprei ben dire, perchè sono così tristi le condizioni di quel palazzo, che più si spende danaro e più è sentita la necessità di spenderne.

Ebbene, fra i lavori eseguiti, si è riusciti ad assestare un locale per la posta, un locale per l'ufficio del telegrafo, un locale per gli uscieri, e si era creduto di aver fatto molto. Intanto posso affermare al Senato che non appena gli uscieri, non appena gli ufficiali delle poste, non appena gli ufficiali telegrafici dovettero abitare quei locali, nacquero proteste da tutte le parti osservandosi che assolutamente non si poteva e non si voleva rimanere in locali dove le tracce delle lordure carcerarie si vedevano a occhio nudo, e tutti i giorni aumentavano. E siccome un'ispezione appositamente ordinata dovette riconoscere vere le cause dei lamenti fatti, ma impossibile un radicale rimedio, non mi pare che, come è già toccato ai nominati funzionari si possa chiedere e pretendere eguale sacrificio dai magistrati, e si possa con ragione volere che per l'avvenire i giudici, i cancellieri, i vari uffici giudiziari debbano proprio essere collocati stabilmente in locali, i quali non potranno a meno di essere uguali e saranno certamente molto più cattivi di quelli finora occupati, perchè le carceri più tetre e più tristi finora non furono utilizzate.

Queste sono le ragioni igieniche. Ma c'è anche una ragione tecnica, la quale credo così chiara, che il Senato la può facilmente apprezzare.

La Corte di cassazione, la Corte di appello e il tribunale di Roma, tutto insieme riunito, per numero di personale e per numero di affari non potranno per molti anni raggiungere l'importanza della magistratura di Napoli.

Or bene qui in Roma per fabbricare il palazzo di giustizia si è sentita la necessità di scegliere ed occupare un'area di 25,000 metri quadrati, che si è riconosciuto poi conveniente di aumentare a 28,500, e per l'opposto consta dalla relazione ministeriale che l'area di Castelcapuano dove si vorrebbero collocare uffici assai più numerosi, non ha che un'area di 10,000 metri quadrati con l'aggiunta che essa non è libera, ma pregiudicata dai vecchi fabbricati già esistenti.

PRESIDENTE. Perdoni, l'onorevole Borgnini se l'interrompo; ella aveva chiesto la parola per

una semplice dichiarazione di voto; ora il suo discorso mi pare che si prolunghi un po' troppo per essere una dichiarazione di voto. Mi permetto questo richiamo a causa dell'ora; della stagione e del desiderio, credo, di tutto il Senato di terminare oggi i suoi lavori.

Senatore BORGNI. Accetto l'invito fattomi quantunque finora non abbia che accennato alle ragioni che potevano giustificare la mia astensione dal dare il voto e mi riassumo.

Darei volentieri il mio voto per tutta la somma che venne richiesta per restituire alla magistratura in Napoli una sede sicura: mi astengo dal darlo poichè si propone con questo progetto di legge di completare Castelcapuano; me ne astengo perchè credo impossibile che in Castelcapuano l'amministrazione della giustizia possa avere una sede definitiva rispondente ai suoi bisogni, decore e decorosa, e sono intimamente convinto che quando anche si volessero spendere assai più grosse somme in quel vecchio edificio per completarlo, non si raggiungerebbe lo scopo e si farebbe opera nè buona nè degna della giustizia; me ne astengo perchè, avendo sempre e personalmente ed ufficialmente propugnato il concetto che per dare una sede definitiva alla giustizia in Napoli non si potesse e dovesse mai scegliere quella di Castelcapuano, non posso oggi sconfessarmi votando il disegno di legge in discussione che mira ad attuare un concetto affatto al rovescio di quelli sempre e per tanti anni da me manifestati.

Posso errare e mi auguro di essere nell'errore, ma il primo dovere è quello di essere coerenti a se medesimi.

Chiudo perciò facendo voto che il Governo possa riuscire a fare tutto il meglio che può per soddisfare ai giusti desideri della magistratura, della curia e della popolazione di Napoli circa all'amministrazione della giustizia.

BRANCA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Borgni, per il grande affetto che ha per Napoli e per la Corte di appello, della quale è stato uno dei capi più eminenti, pare che non voglia il voto; perchè vuole il moltissimo.

Il palazzo di giustizia di Roma, a cui ha alluso la relazione, costerà 25,000,000; e lo può

dire anche l'onor. Vacchelli, che fu il capo di una Commissione incaricata di ridurre il primitivo progetto a questa cifra.

Se noi per la Corte di appello di Napoli volessimo fare qualcosa di consimile non so dove andremmo.

L'onor. Borgni ha portato anche in questa discussione l'argomento passionale delle carceri. Vi è anzi la famosa carcere dove sono stati i condannati dei processi del 15 maggio, che ora è adibita a cancelleria; ma effettivamente le aule dei magistrati non sono state, e non saranno mai messe nelle carceri. Quindi anche questo argomento non regge.

La questione è molto semplice:

Ora Castelcapuano è occupato dalla sola procura generale; i collegi giudiziari sono in emigrazione, ed hanno occupato in grati parte l'istituto di Belle Arti turbando l'andamento di quello che forma il più bel decoro di Napoli.

Qualunque soluzione si voglia adottare, che non sia quella di un restauro immediato di Castelcapuano, è una soluzione lunga e costosa, e per aspettare quella sede decorosa della giustizia, di cui si parla nella relazione, avremo per parecchi anni tenuta la giustizia in una situazione che non può durare, perchè non vi è magistrato, avvocato o parte, che non si senta proprio pigiato o soffocato nell'istituto di Belle Arti, e negli altri locali che si sono dovuti adoperare per rimpiazzare Castelcapuano.

Non posso tacere che Castelcapuano con tutti i suoi difetti non solo è una delle sedi più acciaccate, ma una delle sedi più adatte per Napoli, precisamente per le stesse ragioni dette dall'onorevole Borgni.

Io ho visitato il palazzo di giustizia di Bruxelles creato come monumento per attestare l'indipendenza del Belgio.

Da lontano pare una montagna di marmo grandiosa; e quando si va all'interno si trova una specie di atrio non meno grandioso, con quattro scale che assorbono quasi l'intero edificio, e le aule ristrettissime; invece l'immenso salone detto degli uscieri di Castelcapuano, e d'altro immenso salone del tribunale di Napoli, oggi non si immagina più da nessun architetto di costruirli, eppure sono quelle immense piazze dove tutto lo stuolo degli avvocati litiganti napoletani trova il suo sfogo.

È inutile andare a cercare una perfezione architettonica; dati i bisogni di Napoli, data questa eccessiva agglomerazione di affari, di litiganti, Castelcapuano è la sede più economica.

Le 470,000 lire non peseranno sul bilancio, perchè 380,000 lire sono un fondo che il Ministero di grazia e giustizia aveva stabilito per altri fini; 120,000 lire non sono fornite dal Ministero del Tesoro, ma da quello delle finanze, sui capitoli ordinari della manutenzione degli edifici demaniali, per cui non vi è aggravio di spesa. Con queste 470,000 lire si cercherà di fare quello appunto che desidera il senatore Borgnini, cioè non di mutare Castelcapuano, non di renderlo un edificio grandemente decoroso, ma di assicurarne la stabilità, affinché possa funzionare come funzionava, con qualche miglioramento.

Se la somma sarà insufficiente, perchè non posso garantire che con 470,000 lire, Castelcapuano sarà restaurato in guisa da dare perfetta condizione di sicurezza, si aggiungerà qualche altra cosa, ma certo è il modo più sbrigativo ed economico per provvedere alla sistemazione del palazzo di giustizia in Napoli.

Se i nostri prossimi o futuri nepoti, avranno l'ampiezza di mezzi e si vorrà costruire un grande edificio a Napoli per il decoro della giustizia, io ne sarò più lieto degli altri, ma questa non è la questione del domani.

RONCHETTI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RONCHETTI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non posso che unirmi alle dichiarazioni e spiegazioni date dal ministro delle finanze: anzi, debbo dire il vero, io speravo che dopo le parole dell'onor. ministro delle finanze chiedesse la parola il senatore Borgnini per aderire al nostro concetto.

Che cosa ha affermato l'onor. senatore Borgnini dianzi?

Se il ministro di grazia e giustizia fosse venuto davanti al Senato e ci avesse detto: datemi 400,000 lire per restaurare Castelcapuano per vedere di assicurare la vita delle persone che a Castelcapuano affluiscono, io avrei aderito, ma la sola ragione per la quale non aderisco è questa, perchè trovo nella relazione, che accompagna il progetto di legge, che con

questa somma si vuol dare una sede stabile e decorosa a Castelcapuano.

Ma in realtà dopo le dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze, il proposito nostro appare molto chiaro ed esplicito.

C'è pericolo in mora, è impossibile in qualunque maniera andare avanti così, per l'Amministrazione della giustizia, ad ogni tratto succede una ruina, c'è una minaccia, anche recentemente si è dovuto in fretta e furia eseguire il trasloco della maggior parte degli uffici all'Istituto delle belle arti per ragione di sicurezza delle persone.

Il Ministero di grazia e giustizia che doveva fare, che vuol fare con questo disegno di legge?

Dare la sicurezza e quella relativa condizione di decoro che è possibile nelle condizioni attuali di Castelcapuano: quindi l'attuale progetto più che un progetto definitivo è un progetto di restauro su grande scala, da non obbligare fra breve tempo a venire di nuovo in Parlamento a fare nuove domande di credito per nuovi rappezamenti.

Con questa spiegazione mi pare che lo stesso senatore Borgnini avrebbe dovuto discendere a dare il suo voto favorevole alla legge, ed è con dolore che vediamo che egli non concorre alla sua approvazione, che speriamo però verrà concessa dal Senato.

Senatore BORGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BORGNI. Al cortese invito rivoltomi dal sottosegretario di Stato per la giustizia di rinunziare al proposito di astenermi dal dare il mio voto, rispondo con poche parole.

Voterei non solamente la somma di lire 470,000, ma anche quella delle lire 720,000, quando a nome del Governo si dichiarasse che esse verranno erogate non coll'intendimento di preparare una sede definitiva all'amministrazione della giustizia in Napoli, completando Castelcapuano, ma sì solo di dare ad essa in via d'urgenza una sede sicura e che, per quanto è possibile, risponda alle sue esigenze.

Non posso altrimenti concorrere col mio voto perchè sono persuaso, e so di non errare, che una volta completato Castelcapuano, la giustizia vi funzionerebbe male ed oltre ai massimi inconvenienti che ne proverebbero dall'occupazione dei locali già destinati al uso

di carcere, quell'edificio completato mancherebbe di aria, e una grande quantità di quegli ambienti, già per se stessi malsani dovrebbero inevitabilmente come già ora avviene, essere illuminati a luce artificiale.

Il disegno di legge in discussione sarà senza dubbio, egualmente votato, ma siccome partendosi dal concetto di completare Castelcapuano, occorreranno in seguito assai più grosse e maggiori somme e trattandosi del danaro dello Stato, astenendomi dal dare il mio voto, desidero risulti non essere mancato chi ha fatto notare il pericolo che quei danari fossero per essere non bene spesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione di finanze non credeva che su questo progetto di legge sarebbe sorta discussione in Senato.

La necessità di provvedere al collocamento degli uffici giudiziari di Napoli in sede sicura e conveniente, non è disconosciuta da alcuno. Il ricovero nell'Istituto di belle arti evidentemente non può essere che provvisorio.

L'onorevole Borgnini, da uomo pratico qual è, non ha veramente propugnata l'idea che si debba incontrare una spesa di molti milioni, quale occorrerebbe per dare una sede agli uffici giudiziari fuori Castelcapuano; ma questa è la conseguenza che si trae dal suo discorso.

Però se anche la condizione delle finanze ci permettesse di essere generosi nello spendere, o la nostra insipienza ci facesse tornare ad essere prodighi, la proposta di una spesa di molti milioni per soddisfare alle esigenze dell'amministrazione della giustizia non sarebbe accettabile.

Soprattutto bisogna far presto, giacchè non potrebbe il collocamento degli uffici giudiziari a Napoli permettere l'indugio che ci vorrebbe per eseguire un grande edificio.

Ma, onorevole Borgnini, guardi il grande ideale del palazzo di giustizia a Roma in che indecorosa condizione obbliga, e chi sa ancora per quanto tempo obbligherà, la giustizia di essere insediata nella capitale del Regno.

Egli dice: ma non bastano le 470,000 lire. Noto prima di tutto che vi è una opportuna riserva la quale consacra un fondo supplementare a questa spesa di restauro e completamento. Noto poi che la parola completamento

deve essere intesa in un senso molto discreto in quel senso che è indicato nella relazione ministeriale e nella relazione della Camera dei deputati.

Con quelli che ora si danno e col fondo riservato, si formano 720,000 lire, che debbono bastare, anche quando ai calcoli fatti si dovesse aggiungere la spesa di qualche lavoro addizionale ed imprevisto.

Ora mi pare proprio che non si possa contrastare al progetto che ci sta d'innanzi; esso provvede a necessità che nessuno nega; e che circostanze recenti dimostrarono essere urgentissime.

È vero che nell'intestatura del progetto si dice: « Restauro e completamento »; ma questo non vuol mica dire ingrandimento; vuol dire l'aggiunta di quelle opere che senza estendersi oltre l'area attuale, e senza alterare l'architettura di Castelcapuano, riescano a rendere più solido, più conveniente, meglio utilizzabile, e adatto all'amministrazione della giustizia l'edificio antico.

Con queste dichiarazioni, che corrispondono ai pensieri che ha avuto la Commissione di finanze nell'approvare il progetto di legge, io prego, in nome della Commissione stessa, il Senato, di voler dare il suo voto favorevole.

Senatore BORGNIINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNIINI. Tanto il relatore della Commissione quanto il ministro delle finanze hanno lasciato supporre che io abbia dei progetti grandiosi. Tutt'altro: essi mi attribuirono propositi affatto diversi da quelli che ho esposto e mi hanno fatto dire il contrario di quello che ho detto od ho creduto di dire.

Io dissi che le 470 o le 720,000 lire poste a disposizione col presente disegno di legge dovrebbero essere erogate per far fronte ai bisogni urgenti, ma non per opere di lusso, come sembra si voglia fare leggendo la relazione del ministro e più specialmente quella del relatore della Camera dei deputati, che è qui richiamata, nella quale si accenna perfino a voler riunire in Castelcapuano tutti gli uffici giudiziari di Napoli.

Riconosco che la relazione della Commissione permanente di finanze è molto più sobria e modesta e dice chiaramente l'uso che si deve fare della somma richiesta.

Però le leggi valgono per quello che contengono, ed io ad una legge redatta come quella che discutiamo, non ho creduto e non credo di poter dare il mio voto, perchè essa apre l'adito ad una spesa futura gravissima, alla quale io acconsentirei con tutto l'animo mio per procurare a Napoli una sede veramente decorosa e degna della giustizia, ma a cui non mi sento di acconsentire per la ragione che nei termini nei quali è formulata e proposta, non raggiungerà e non potrà mai raggiungere l'intento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo a quella degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire trecentocinquantomila (lire 350,000) per concorso nei lavori di restauro e completamento dell'edificio di Castelcapuano in Napoli.

(Approvato).

Art. 2.

La suddetta somma verrà pagata sulle L. 639,985.84 iscritte tra i residui del capitolo 15 « Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio » giusta il conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e de' culti per l'esercizio 1895 96.

La somma residua disponibile di lire duecentocinquantomila continuerà a rimanere riservata per i lavori ulteriori che potessero occorrere nell'edificio suddetto.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Nuove opere per la sistemazione degli impianti portuali e ferroviari a Genova » (N. 110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Nuove opere per la sistemazione degli impianti portuali e ferroviari a Genova ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 110).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. L'ora del tempo e la dolce stagione mi consigliano e mi impongono di essere breve, e lo sarò. Ma nella relazione del senatore Brioschi si contengono parecchi appunti a questa legge, nella forma anche un po' severi, che non credo di poter lasciar passare in silenzio. Non mi diffonderò a lungo, risponderò molto succintamente, tanto più che le osservazioni del relatore sono, per fortuna, molto attenuate dal fatto, che il relatore stesso conclude proponendo l'approvazione della legge.

La legge è anzitutto sottoposta a critica perchè non si trova corretto, quasi, non si trova regolare e nemmeno chiaro, tutto ciò che riguarda la convenzione fra il ministro e il sindaco di Genova.

Noto di passaggio che la Convenzione ha ora ottenuto anche l'approvazione del Consiglio comunale di Genova.

Ora io, a dir vero non avevo nemmeno ritenuto necessario di allegare al progetto di legge la Convenzione stipulata col comune di Genova, per la semplicissima ragione che l'articolo con cui si riservava al Governo la facoltà d'intendersi col comune di Genova per un eventuale anticipo dei mezzi necessari ad affrettare i lavori, non fa che riprodurre sostanzialmente l'art. 18 della legge del 1889 sui porti, che suona precisamente così:

« Qualora le provincie e i comuni interessati provvedano nelle forme di legge e con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, ai mezzi per anticipare la costruzione delle opere contemplate dalla presente legge, potrà loro essere assicurato il rimborso senza interessi delle quote spettanti allo Stato a carico degli esercizi indicati nei precedenti articoli ».

Quest'articolo era applicabile a quei porti soltanto ai quali la legge del 1889 provvedeva. Io l'ho riprodotto in questa legge, affinchè valesse anche pel porto di Genova, e per avere, rispetto al porto ligure, la stessa facoltà che legge del 1889 concede per molti altri porti. Ed era mio intendimento che la Convenzione

fra il Governo ed il Municipio di Genova dovesse essere puro e semplice atto del potere esecutivo, precisamente come le Convenzioni, che in base alla legge del 1889, furono stipulate coi comuni di Palermo, della Spezia, di Savona ed altri. E perciò non l'aveva nemmeno allegata al disegno di legge che presentai alla Camera dei deputati.

Senonchè il sindaco di Genova, col quale io avea già gettate le basi dell'accordo, per prudenza e per deferenza verso il ministro (e di ciò gli sono grato) volle che alla Convenzione non mancasse il suffragio del Consiglio comunale, prima che la legge che discutiamo divenisse perfetta. E così la Convenzione divenne pubblica.

La Commissione parlamentare che esaminava il disegno di legge, ne chiese allora comunicazione, e volle che fosse allegata alla sua relazione come documento illustrativo.

Dopo ciò era naturale che, come si è fatto, se ne desse comunicazione anche al Senato.

Ora l'onorevole relatore mi rimprovera di non aver comunicato ufficialmente l'avvenuta approvazione della Convenzione da parte del Consiglio comunale di Genova. Secondo quello che ho detto, io però non potevo ritenere necessario di dar notizia dell'approvazione. La stessa approvazione della Convenzione da parte del Consiglio comunale di Genova non era condizione necessaria, perchè questa legge sussistesse. La legge sarebbe sussistita anche senza la Convenzione; soltanto in tal caso i lavori non si sarebbero potuti affrettare, e invece si sarebbero dovuti compiere a misura degli stanziamenti stabiliti dalla legge.

Ad ogni modo ho qui il verbale ufficiale della seduta del Consiglio comunale di Genova in data 16 giugno 1897, nella quale la Convenzione per il porto fu approvata con 46 voti contro uno, ed ho qui pure la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, che consente nel voto del Consiglio comunale. L'atto, che il Senato conosce, non è dunque più *Schema di convenzione* ma è ora *Convenzione formale*.

L'altro appunto dell'onorevole relatore, riguarda il concorso della Società Mediterranea nella spesa per l'esecuzione di nuove opere nelle stazioni. L'esecuzione di dette opere è subordinata, a termini di legge, al concorso

della Società Mediterranea. E il relatore dice, che, in luogo e vece di questa forma, avremmo dovuto munirci di una Convenzione formale colla Società ferroviaria. Il pensiero dell'onorevole relatore, se non m'inganno, è che soltanto una Convenzione formale avrebbe data la sicurezza del concorso.

Ebbene, onorevole relatore, io ho ricercato quel che s'era fatto nei casi consimili delle leggi del 1894 e del 1895, quando, stanziandosi a carico del Tesoro somme considerevoli per opere ferroviarie, si fecero concorrere alla spesa anche le Società ferroviarie.

Nemmeno allora non si sono fatte convenzioni; ma si è reputato sufficiente che le Società s'impegnassero con semplice lettera, nella quale si dichiaravano pronte a concorrere nella spesa.

Ed io ho al Ministero dei lavori pubblici una lettera del comm. Massa, il quale, a nome della Società mediterranea, si dichiara pronto a concorrere in ragione del 4 per cento nella spesa per le opere da eseguirsi nelle stazioni ferroviarie di Genova, in base a questa legge.

Siccome però il concorso nella ragione del 4 per cento è parso esiguo alla Giunta parlamentare, che ha esaminato la legge, io mi sono impegnato a far il possibile per ottenere che fosse aumentato. Ma la strettezza del tempo mi impedì di condurre a termine questa pratica, prima che la legge fosse votata dalla Camera. E allora di comune accordo la dizione della legge fu mutata; e dove era detto: « il concorso della Società mediterranea sarà del 4 per cento », si è sostituito: « il concorso della Società mediterranea sarà non inferiore al 4 per cento ».

Ora sono lieto di dichiarare che ho già la promessa formale del direttore della Società mediterranea, che esso proporrà di concorrere nella misura del 5 per cento al Consiglio di amministrazione, il quale non essendosi riunito, non ha avuto ancora occasione di deliberare.

Dunque spero di avere ottenuto anche questo vantaggio, che del resto non è gran cosa, perchè si tratta d'una somma di 60 o 65,000 lire.

In fine all'onorevole relatore è parso anormale, che, a rimborsare il comune di Genova dell'onere degli interessi sulle somme, che esso anticiperà per affrettare i lavori, si ricorra ad

un aumento di 10 centesimi sulla sopratassa di ancoraggio.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. No, no.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi pare però che le sue critiche si rivolgessero anche all'art. 3 della legge, col quale si chiede appunto di potere imporre, a beneficio del comune di Genova, una sopratassa di ancoraggio fino a 10 centesimi allo scopo di rimborsarlo dell'onere degli interessi.

Anche di questo articolo si potrebbe discutere la necessità. Infatti l'art. 17 della legge 16 luglio 1885 dice:

« I comuni marittimi del Regno, d'accordo colle Camere di commercio possono chiedere al Governo che sia imposta una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approdano nel rispettivo porto per destinarne il prodotto ad opere straordinarie di compimento secondo i progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici » ecc. ecc.

Nel caso del porto di Genova, l'accordo fra gli enti locali interessati è completo, come dimostrano le deliberazioni del Consiglio comunale, del Consiglio provinciale e della Camera di commercio.

A me però è nato il dubbio se fra le spese di compimento dei porti si potessero comprendere anche gl'interessi necessari a procurare i fondi per anticipare i lavori.

Epperchè ho voluto che l'articolo 3 fosse incluso nella legge, ma esso in fondo riproduce una disposizione che è già contenuta nella legge del 1885, e sicurissimamente deriva da un principio già stabilito nella nostra legislazione.

Per ciò io non sento la ferita degli appunti che mi sono stati fatti, e credo di aver dimostrato che sono inconsistenti.

Ma sarò gratissimo al Senato se vorrà dare il suo voto favorevole a questo progetto di legge che giova ad altissimi interessi, quali sono quelli che si compendiano nello sviluppo del porto di Genova.

Tecnicamente questo progetto mira all'esecuzione di quelle opere del porto di Genova, che sono fuori contestazione, perchè contemplate e raccomandate in tutti i vari progetti di porto di Genova che sono stati fatti. Ed è a questo modo che si è potuto ottenere che a Genova, dove la vivacità degli interessi e la forte fibra indivi-

duale creano facilmente dissensi profondi nelle opinioni e nelle tendenze, il progetto sia stato accolto unanimemente dal Consiglio comunale, dalla Camera di commercio e dal Consiglio provinciale.

Colle opere che ci proponiamo di fare non pregiudichiamo nessuna soluzione futura del grande problema del porto di Genova; esse anzi saranno un avviamento a quella qualunque soluzione radicale e completa che gli eventi futuri faranno prescegliere, a seconda dello sviluppo del traffico e delle forme che andrà assumendo, e in relazione cogli accordi che si potranno stabilire fra Genova e Sampierdarena. Per effetto di questo disegno di legge, che infine non perturba minimamente il bilancio dello Stato, perchè solo esige che lo stanziamento già esistente in bilancio di un milione circa continui per altri 18 anni, noi mettiamo il porto di Genova in condizione di far fronte ad un traffico che si stima possa salire sino a più di sei milioni di tonnellate.

Oggi il traffico del porto di Genova è di quattro milioni e mezzo; provvediamo così in conseguenza agli incrementi di traffico che potranno verificarsi nel decennio prossimo almeno.

Nel frattempo è sperabile che le condizioni della finanza e dell'economia nazionale migliorino in guisa che diventi agevole assurgere a quella più grandiosa sistemazione che tutti vagheggiamo ed auguriamo a favore del porto di Genova, di questo grande polmone della vita economica del paese.

Riguardo agli impianti ferroviari, colla legge in discussione la sistemazione che si raggiunge sarà definitiva per un periodo di tempo forse anche più lungo. Gli impianti ferroviari, come tutti sanno, sono un elemento importantissimo della potenzialità del porto, poichè è inutile, anzi aggiunge ingombro, lo scaricare merci sulle calate, se l'accesso e l'allontanamento dei carri alle calate non è così facile e pronto che le merci possano via via essere smaltite. Ora può ciascuno immaginare la facilità degli ingombri sulle calate in un porto dove qualche giorno si scaricano fino a trenta o quaranta mila tonnellate di merci, se gli impianti ferroviari non sono adeguati.

Concludendo, raccomando al Senato l'approvazione di questo progetto di legge, e lo faccio colla convinzione piena e precisa ch'esso ri-

sponderà alle esigenze alle quali ora si tratta di provvedere.

Senatore GADDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDÀ. Io dirò una sola parola, perchè in questo momento non possiamo discutere come sarebbe stato desiderio mio, e credo di molti, la grande questione del porto di Genova.

Ora è impossibile farlo, e la mia opinione relativa ai miglioramenti del porto di Genova è nota al Governo, e credo sia nota anche al relatore della Commissione dell'Ufficio centrale, perchè io ho come presidente della Commissione reale che ha studiato i miglioramenti del porto di Genova, relativi al suo probabile sviluppo nel periodo di un ventennio, presentata al ministro dei lavori pubblici, la relazione riassuntiva degli studi fatti, corredata dei necessari allegati.

Quella mia relazione varrà quello che varrà, ma un certo valore non le può mancare, poichè alla mia poca competenza ha supplito la grande competenza dei membri della Commissione. Infatti io non feci che parlare in nome loro, e servirmi dei loro argomenti.

Ma non è questo il momento di simili dichiarazioni. Ciò che disse l'onor. ministro dei lavori pubblici è perfettamente esatto, e le sue parole obbligano moralmente anche me a dire che effettivamente le opere che si propongono ora per il porto di Genova, non contraddicono per nulla a quella grande riforma del porto che si era studiata, ed a cui si dovrà pure venire, perchè io spero non solo, ma confido che tutti spererete con me, che l'avvenire del porto di Genova sia ancora molto maggiore della prosperità che ora gode, per quanto sia già grande e promettente.

Oggi abbiamo davanti alcune proposte di lavori; diamo facoltà al ministro di compierli e lo dobbiamo fare con una votazione che lo conforti a mettersi all'opera sollecitamente.

Non era, lo ripeto, questa la via proposta dalla Commissione da me presieduta, sia in linea tecnica, che in linea amministrativa, giacchè la Commissione proponeva l'organizzazione di un consorzio autonomo, nel concetto di un grande decentramento messo in pratica. Si voleva affidare tutta la gestione agli interessati e si nutriva fiducia che essi avrebbero im-

piegato quella maggiore attività che l'interesse, questa molla principale delle azioni umane, può suscitare.

Aveva anche di mira di mettere possibilmente al coperto il Governo dalle grandi esigenze che sorgono quando i lavori sono fatti direttamente da lui, giacchè altri porti, vedendo lavorare per uno, avrebbero chiesto altrettanto.

Il Governo però, a fronte di un consorzio autonomo, avrebbe sempre esercitato la sorveglianza e la tutela dei lavori che si andavano a compiere, per cui si aveva il vantaggio dell'ingerenza e tutela governativa, senza averne i rischi economici e finanziari.

Tutto questo però non è pregiudicato dal progetto attuale; effettivamente anche il ministro lo ha detto, ed io prendo atto delle sue dichiarazioni.

L'onor. ministro ha trovato effettivamente una grande opposizione in Genova, non dirò da parte degli enti morali amministrativi, ma dai privati, i quali sotto mano, forse, facevano un rumore maggiore di quello che la realtà portasse.

Ma succede sempre così, quando degli interessi privati si credono minacciati da un ordinamento e da una sistemazione di un'opera nuova.

L'onor. ministro ha creduto di prendere la via di un accordo col municipio, di serrare con lui le fila di quel che si doveva fare e siccome, come ho già detto, queste opere non sono contrastate e non contraddicono a quelle proposte nella relazione della Commissione reale, anzi ne sono la iniziativa, così la proposta ora fatta dal ministro, mi pare opportuna. La proposta della Commissione era completa e scioglieva definitivamente le questioni tecniche ed amministrative. Quella del ministro è meno radicale e s'attaglia alle difficoltà pratiche che ha incontrate, cercando di superarle. La strada mi pare opportuna quantunque la nostra, ripeto, fosse quella che definitivamente scioglieva la questione.

Siccome ciò che oggi veramente importa è di fare presto, perchè urge risolvere la questione di Genova che è la prima delle questioni, che va davanti a tutte le altre, quindi, ripeto, siccome il modo di far presto è quello proposto dal Governo, così credo che il Senato vorrà approvare il progetto di legge.

Nei siamo obbligati a far presto per gli interessi generali del commercio, per l'aumento continuo nel movimento commerciale del porto, e per la rivalità dei porti esteri con Genova.

Questo incremento promette di diventare sempre maggiore per l'apertura di un nuovo varico alpino, quello del Sempione. A tale proposito mi permetto di fare una preghiera all'onorevole ministro:

Bisogna proprio che il nostro ministro, con l'autorità che gli dà la sua posizione e anche la sua competenza, abbia ad esercitare una giusta pressione, affinché questi enti morali che devono concorrere a formare quei 4,000,000, di concorso alla Società concessionaria, si mettano d'accordo, perchè io ho visto in questi giorni, e lo posso dire, perchè mi hanno fatto l'onore di comprendermi nel Comitato promotore per ottenere il concorso dei corpi morali interessati; ho veduto che siamo ben lontani dal raggiungere l'impegno per l'intera somma.

Tutti danno la sottoscrizione non solo come facile, ma come sicura: tutti ritengono impossibile che non si raccolga la cifra domandata dalla concessionaria società del *Jura-Simplon*, e che sembra un'onere non grave in relazione agli utili sperati. Intanto però fino ad oggi di adesione definitiva non si conosce che quella del Consiglio provinciale di Milano.

Bisogna proprio che l'onorevole ministro, — senza esporre il Governo, perchè non lo può e non lo deve, giacchè nella convenzione è detto che il Governo non darà che quello che spetta a lui, cioè le strade d'accesso al Sempione, e non deve fare quindi di più per concorso proprio diretto, — bisogna, dico, che il ministro il quale moralmente ha una forza, metta ogni suo impegno, affinché le divergenze che vi sono tra i Corpi che devono concorrere a questi sussidi vengano appianate. E questa è la preghiera che gli rivolgo e con la quale concludo, pregando il Senato a votare la legge, se si vogliono migliorare presto le condizioni commerciali del Porto di Genova.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Debbo innanzi tutto un caldo ringraziamento al mio amico il senatore Gadda per la parola efficace e sinceramente favorevole che egli ha portato

in difesa di questa legge, raccomandandola all'approvazione del Senato; e tanto più lo ringrazio in quanto che gli studi lunghi e profondi ch'egli fece intorno a questo soggetto lo designano fra coloro che meglio sono in grado di conoscere ed apprezzare il bene ed il male delle mie proposte. Il suo giudizio favorevole mi è perciò gratissimo e pieno di conforto. Colgo l'occasione per ringraziare il senatore Gadda, non in nome mio soltanto, ma in nome pure del mio paese, di essersi, con vero spirito di sacrificio, sobbarcato all'arduo incarico di studiare le molteplici questioni relative al porto di Genova, e del valoroso contributo di sapere e di senso pratico ch'egli apportò nel preparare gli elementi da servire alla soluzione del gravissimo problema.

Posso ripetere che le opere di cui io ora propongo l'esecuzione sono tutte state studiate e preparate dalla Commissione presieduta dal senatore Gadda; fra le opere dalla Commissione stessa suggerite, sono appunto quelle che non hanno sollevato alcuna obiezione; per cui mi è dato di vedere le proposte mie confortate dal consenso quasi unanime del Consiglio comunale, della Camera di commercio e del Consiglio provinciale di Genova.

Come ha detto benissimo l'onorevole senatore Gadda, le proposte contenute nel progetto di legge che discutiamo non compromettono in alcun modo, nè nel campo tecnico nè in quello amministrativo, il compimento di quella più grandiosa e definitiva sistemazione del porto di Genova, che è stata preparata dalla Commissione, così degnamente presieduta dal senatore Gadda; e in particolare non fanno ostacolo alla creazione di quel consorzio locale, autonomo, soggetto bensì alla vigilanza del Governo, ma da esso separato e indipendente, che fu escogitato per affidargli la cura del porto e la esazione delle tasse necessarie all'adempimento del compito suo.

Il concetto, dal quale deriva la proposta di uno speciale consorzio per la gestione del porto di Genova, si dirama anch'esso dal grande albero del decentramento e dell'autonomia, ed io non dubito che sarà fecondo in avvenire di buoni e grandi risultati. Ma tutti comprendono che un tale principio e una così ardita riforma non potrebbero vivere e riuscire in un ambiente che non è preparato ad accoglierli ed a farli

prosperare. Perchè l'esistenza di consorzi simili a quello proposto per il porto di Genova e l'esplicazione delle autonomie diventino possibili, utili, efficaci e diano i frutti che si ha diritto di attenderne, tutta la vita economica ed amministrativa del paese deve essere orientata secondo i principi del decentramento.

Io sono sempre stato e sono fautore convinto del decentramento amministrativo ed economico in tutte le sue forme: lo ho invocato sempre come l'unico mezzo di dar vigoria alla nostra vita nazionale, di dare al corpo sociale libertà di respiro, togliendolo mano a mano alle pastoie e agli inceppamenti della centralizzazione burocratica, alla quale sono necessariamente congiunti troppi inutili attriti e troppi disperdimenti di forze.

Ma con un bilancio come è il nostro, che tutto prende, colla parvenza di voler tutto dare, ed a tutto provvedere, vede ognuno che non vi è posto per enti autonomi, che possano essere capaci di opere grandiose; perchè queste richiedono copia di mezzi, e gli enti autonomi non potrebbero procurarseli, dal momento che la falce dello Stato accentratore ha tutto mietuto.

Certamente il porto di Genova può vivere delle sue risorse, ma a patto che queste risorse non vengano mietute per altri scopi.

Orbene qui per esempio è successo questo. La Commissione presieduta dall'onor. Gadda, aveva preparato il suo progetto di consorzio, il cui ordinamento, mi compiaccio di dirlo, è ideato in modo commendevole e veramente ammirabile. La base di esso ordinamento è l'istituzione a favore del Consorzio di una sopratassa di ancoraggio e di altre tasse sulle merci e sui viaggiatori in arrivo.

Interviene il Governo, fa suo il progetto della Commissione, lo presenta alla Camera dei deputati, ma lo stesso Governo quasi contemporaneamente fa la proposta di aumentare a profitto dello Stato di quaranta centesimi la tassa di ancoraggio per attingervi i mezzi di far fronte ai maggiori premi stabiliti per la marina mercantile. È evidente che d'un tratto si mieteva per altri fini la messe, sulla quale il Consorzio avrebbe dovuto fare affidamento.

Dico questo per giustificare me stesso dall'essermi deciso a prescindere per ora dalla formazione del Consorzio. La questione è dive-

nuta per me quasi un fatto personale. E il Senato non vorrà farmi colpa se in proposito mi dilungo.

Partigiano antico e convinto di quei metodi che l'onorevole senatore Gadda e la Commissione da lui presieduta avevano così saggiamente raccomandati, non senza dispiacere li ho dovuti lasciare in disparte, perchè non vedevo come in questo momento, e date le circostanze quali sono nel fatto, avrebbero potuto essere applicati con la sicurezza del successo.

In quello che dico è implicita anche la ragione delle mie proposte, molto più modeste in tutti i sensi, in confronto dei grandiosi progetti della Commissione, e perchè minore è la somma da spendere, e perchè nessuna radicale innovazione si introduce nella gestione del porto. Io però ho la certezza che colle mie proposte si otterranno i risultati, che si presume di dover ottenere. E intanto posso assicurare il senatore Gadda, che appena il progetto sarà legge dello Stato, cercherò di dargli la più pronta esecuzione, onde assicurare lo svolgimento del traffico genovese, così promettente, al quale noi tutti italiani guardiamo con orgoglio, e pel quale colla massima cordialità di affetto per la capitale ligure, facciamo auguri caldissimi.

E vengo al Sempione. Condivido coll'onorevole Gadda il desiderio vivissimo che una buona volta questi 4 milioni di sussidi dei corpi locali, a cui è condizionata la esecuzione dell'opera del Sempione, si raccolgano.

Io ho adoperato tutta l'influenza morale di cui poteva disporre, sia come uomo, sia come ministro, per persuadere coloro, i quali sono maggiormente interessati, a prendere una buona volta una decisione, ed a dare questi 4 milioni. Da parte del sindaco di Genova, e da parte degli uomini più importanti della deputazione politica e amministrativa di Genova, sono stato assicurato nel modo più formale, che Genova non verrà meno al dovere che, in linea di equità, le incombe, dato l'interesse grandissimo che essa ha nell'opera del Sempione, e i vantaggi certi che le deriveranno.

Non mancherò di ripetere queste mie raccomandazioni, e di far valere tutta la influenza, di cui posso disporre. Certo io sarei tra i primi, insieme coll'onor. Gadda, a deplorare nel modo più assoluto, che per spirito di eccessiva rigi-

dità nella gestione del denaro cittadino, Genova e Milano, rifiutando il loro contributo, comprometterebbero l'esecuzione di un'opera, che è destinata ad arrecare a questi due grandi centri dell'alta Italia benefici notevoli. Soggiungo però che allo stato delle cose non ho ragione di temere che ciò avvenga; e spero di non dover aver occasione di temerlo nemmeno in avvenire.

E non dico quanto sarebbe doloroso per lo Stato, che nei limiti dei mezzi di cui poteva disporre, ha fatto una legge per assicurare il traffico del Sempione, e per gli uomini che sono ora al Governo, che hanno assunto la responsabilità di far votare questa legge, se la mancanza di concorso da parte degli enti locali, che sono chiamati in così modesta misura ad integrare l'opera dello Stato, avesse a compromettere il successo di un'opera, — che tutti debbono desiderare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Io voglio oggi avere ancora una illusione, che il Senato e anche il signor ministro sian grati alla Commissione di finanze ed al modesto relatore per le osservazioni fatte nella relazione.

Nessuno pone in discussione il porto di Genova e l'importanza dei lavori occorrenti, ma quando in una legge si trova un articolo terzo il quale dice: « In esecuzione degli accordi col municipio di Genova, etc. », è giusto che si domandi quali erano questi accordi. Per saperli all'ultima ora, si è dovuto cercare nei documenti parlamentari e si è trovato uno schema di questi accordi, ed era quindi naturale che si facesse un appunto per questa mancanza.

Oggi il signor ministro ha fatto due dichiarazioni, una delle quali fece già alla nostra Commissione, ha detto cioè che non solo il municipio ha approvato a voti unanimi, meno uno astenuto, il concorso nella spesa, ma che anche la Giunta amministrativa ha approvato la deliberazione presa dal Consiglio comunale.

E su ciò adunque non vi è più nulla a dire, era opportuno però che il Senato udisse le dichiarazioni del ministro.

E vengo ad un altro appunto.

Io non credo che in una legge si possa scrivere: « La esecuzione di nuove opere nelle stazioni ai sensi dell'art. 1 della presente legge,

è subordinata alla condizione che la Società italiana per le ferrovie del Mediterraneo concorra nella relativa spesa con una somma non inferiore al quattro per cento del loro importo, come è scritto nell'ultimo comma dell'art. 4 di questo disegno di legge ».

Se questo concorso è stato ottenuto, perchè non si poteva ottenerlo prima di far votare questo articolo dall'altro ramo del Parlamento?

È certo che se fosse possibile sarebbe meglio che il Senato rimandasse questo progetto alla Camera elettiva perchè, essendo intervenuto l'accordo, questa condizione non è più necessaria.

Questi sono i due appunti che rimangono anche dopo le dichiarazioni del ministro, il quale deve essere lieto che la Commissione di finanze abbia fatto questi appunti; perchè ha fatto dichiarazioni che renderebbero più facile l'approvazione del progetto di legge.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto all'art. 3 *unicuique suum*, io lo formulai in modo chiaro, riferendomi alla legge del 1889. La Commissione parlamentare volle prender cognizione della convenzione col municipio di Genova, e la richiamò nell'articolo. Onde nacque l'equivoco, che ho già chiarito nel mio precedente discorso.

Quanto al concorso della Società mediterranea in una somma non inferiore al 4 per cento dell'importo delle nuove opere, non è giustificato l'appunto del senatore Brioschi. Dal momento che non si fa precedere una convenzione formale con la Società, si condiziona nella legge l'esecuzione delle nuove opere al concorso della Società stessa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme stanziata giusta le leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519, modificate colle leggi 7 giugno 1894, n. 221, e 28 luglio 1895, n. 494, è autorizzato un ulteriore stanziamento di L. 17,500,000, per

la esecuzione di nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova.

(Approvato).

Art. 2.

La detta somma di L. 17,500,000 sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita in ragione di un milione all'anno nei 17 esercizi finanziari decorrendi dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1915, e per L. 500,000 nell'esercizio 1915-1916.

(Approvato).

Art. 3.

In esecuzione degli accordi col municipio di Genova per accelerare la esecuzione delle opere mediante la anticipazione da parte del comune dei fondi necessari, il Governo del Re potrà, per decreto reale, imporre e riscuotere a favore del municipio di Genova una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto di Genova, in misura non eccedente centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza fino a raggiungere il saldo della spesa che verrà a gravare sul comune per gl'interessi semplici del debito che esso dovesse contrarre onde procurarsi i detti fondi e tasse relative.

(Approvato).

Art. 4.

Le spese per le opere portuali da eseguirsi a termini della presente legge sono soggette alle disposizioni degli articoli 7 e 8 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (serie 3^a), approvato col regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (serie 3^a); ed alle opere ferroviarie si applicheranno le disposizioni dell'art. 40 del contratto e della prima parte dell'art. 65 del capitolato d'esercizio della Rete Mediterranea approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a).

Agli effetti del concorso delle provincie e dei comuni sono considerate come opere portuali gl'impianti ferroviari sulle calate, e gli allacciamenti del porto con le stazioni.

La esecuzione di nuove opere nelle stazioni, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, è subordinata alla condizione che la Società italiana

per le ferrovie del Mediterraneo concorra nella relativa spesa con una somma non inferiore al quattro per cento del loro importo.

(Approvato).

Art. 5.

Gli accordi di cui all'art. 3 della presente legge saranno registrati col diritto fisso di una lira, ogni altro escluso.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà in seguito a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge:
« Provvedimenti sulla Sardegna ». (N. 109).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sulla Sardegna ».

Prego si dia lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 109).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

Amministrazione e sicurezza pubblica.

Art. 1.

Sono estese durante il periodo di due anni all'isola di Sardegna le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 345, e le attribuzioni affidate in detta legge al regio commissario civile saranno esercitate dai prefetti delle provincie di Cagliari e Sassari, sentito il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 2.

I comuni contermini possono costituirsi in consorzio volontario per l'adempimento dei

servizi obbligatori, non escluso il servizio esattoriale.

Il prefetto potrà ordinare, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa che siano riuniti in consorzio i comuni contermini la cui popolazione rispettiva non supera i duemila abitanti e complessivamente non eccede i cinquemila.

Contro il decreto del prefetto i comuni interessati possono, entro trenta giorni dalla notifica, ricorrere al ministro dell'interno, il quale deciderà su parere conforme del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con speciali regolamenti:

1. Alla ricostituzione dei Monti frumentari e nummari a ciascun comune della Sardegna con le norme seguenti:

a) I Monti saranno considerati come istituzioni autonome soggette alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 in quanto siano applicabili.

Le confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che per ciascun anno sarà determinata dal prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Potranno essere convertite a favore di detti Monti le rendite delle Opere pie che più non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale vennero fondate;

b) Nei comuni ove più non esistono Monti frumentari ed in quelli ove sono insufficienti i fondi esistenti essi verranno costituiti od integrati, mediante il concorso degli enti sopra-indicati, ed, occorrendo, i comuni, le Opere pie, il demanio dello Stato ed i privati hanno facoltà di concedere gratuitamente per anni dieci la quantità di terreno necessaria, la quale sarà coltivata senza spesa dagli abitanti con le norme per le prestazioni in natura che saranno fissate nel regolamento. Durante il termine di tale gratuita concessione, il terreno destinato alla se-

mina sarà esente dalla imposta e sovrimposta fondiaria; la quale non potrà essere reimposta.

c) Il fondo del soppresso Censurato sui Monti frumentari servirà per costituire un ufficio di ispezione, ed i Monti concorreranno al funzionamento del detto Ente, mediante una contribuzione annua dell'1 per cento sulla loro rendita netta;

d) La concessione dei prestiti in grano dovrà essere fatta agli agricoltori preferibilmente a scopo di semina ed i crediti dei Monti saranno riscossi coi privilegi fiscali portati dalla legge 20 aprile 1871.

Per i crediti arretrati al momento della promulgazione della presente legge, per i quali sia intervenuto atto di ricognizione da parte dei debitori, potrà essere accordato il beneficio del pagamento in rate ed in un termine non maggiore di dieci anni. Anche queste rate saranno rimosse coi privilegi fiscali;

e) Le Commissioni amministrative dei Monti dureranno in carica due anni, ed i loro membri non potranno avere retribuzione od indennità alcuna.

Saranno composte da un membro nominato dal prefetto, di due eletti dai venti maggiori contribuenti del comune per imposta fondiaria, e di due membri eletti dal Consiglio comunale. I quattro ultimi non potranno essere rieletti per il triennio successivo.

Non possono essere membri delle Commissioni suddette il sindaco e gli assessori del comune.

Gli amministratori dei Monti ed i debitori morosi non possono direttamente nè per interposte persone ottenere mutui dai Monti;

2. Alla ricostituzione delle Compagnie Baraccellari;

3. Alla repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti alle private proprietà, con facoltà di comminare sia la confisca degli animali trovati in contravvenzione, come le pene stabilite dagli articoli 424 e 426 del Codice penale.

Fino a nuova disposizione il pascolo abusivo ed i danneggiamenti saranno considerati come reati d'azione pubblica.

Senatore BONFADINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BONFADINI. Io non propongo alcun emendamento alla legge; perchè se le grosse questioni che consigliano a non farlo; ma desidererei dal ministro dell'interno uno schiarimento. L'art. 3 dice: « è data facoltà al Governo del Re di provvedere con speciale regolamento » ecc. Ora domanderei soltanto se è intenzione del Governo che questi regolamenti siano presentati al Consiglio di Stato per la loro approvazione.

DI RUBINI, *presidente del Consiglio*. Io mi credo in obbligo di rivolgermi al Consiglio di Stato per sentirne il parere.

L'onorevole Bonfadini sa che generalmente io abbozzo nel rivolgermi al Consiglio di Stato; ma in questo caso specialissimo, trattandosi di regolamenti che hanno quasi carattere legislativo, credo che il Governo abbia il *dovere* di sottoporli al Consiglio di Stato.

Senatore BONFADINI. Ringrazio l'onor. ministro della fatta dichiarazione e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

Miglioramento agrario.

Art. 4.

In ciascun capoluogo delle provincie dell'isola è istituita una Giunta d'arbitri presieduta da un consigliere di Corte d'appello o da un giudice del Tribunale scelti dal primo presidente della Corte d'appello di Cagliari, e composta dell'ingegnere capo del Genio civile, dell'ispettore forestale, di un membro elettivo della Giunta amministrativa nominato dal prefetto, e di un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal Consiglio medesimo.

Le funzioni di membri della Giunta sono gratuite.

A questa Giunta sono deferite le controversie su terreni ex-ademprivili nelle quali sia interessato il Governo o qualche comune, anche quando la causa si svolga pure in contraddittorio di privati. Ad essa spetta pure la omologazione delle transazioni colle quali siansi definite controversie di tale specie.

Le Giunte saranno costituite a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Esse avranno sede negli uffici della provincia. Fungeranno da segretari un aggiunto giudiziario e un segretario d'intendenza.

Prima di deliberare sull'omologazione di qualche transazione, le Giunte possono chiamare le parti per avere schiarimenti o per suggerire anche qualche modificazione, se lo credano conveniente, e dovranno sempre tentare la conciliazione fra le parti se siano chiamate a conoscere di qualche controversia.

Davanti la Giunta si procede col rito sommario, e contro le sue sentenze, non è concesso altro rimedio che quello della revocazione da pronunziarsi dalla stessa Giunta nei soli casi contemplati dai n. 2 e 3 dell'art. 494 Codice di procedura civile.

Le transazioni da essa omologate e quelle risultanti dai verbali di conciliazione passati davanti alla Giunta avranno forza di sentenza, e saranno come le sentenze obbligatorie per tutte le parti rappresentate, persone incapaci, Governo e corpi morali, senza che possa opporsi il difetto di speciali autorizzazioni o forme abilitative.

L'esecuzione coattiva delle transazioni omologate e delle sentenze avrà luogo quindici giorni dopo la notificazione alle parti e l'affissione od iscrizione nel modo che sarà prescritto dal regolamento.

Gli atti del giudizio arbitrale saranno redatti in carta libera, eccetto la sentenza che deve essere in carta da lire una.

(Approvato).

Art. 5.

Gli intendenti di finanza delle due provincie presentano alla Giunta anzidetta l'elenco particolareggiato dei beni ademprivili demaniali esistenti nel territorio delle rispettive provincie, con le indicazioni delle contestazioni esistenti e dello stadio in cui esse si trovano.

Entro due mesi, dalla promulgazione della presente legge, i prefetti di Cagliari e Sassari, coadiuvati dagli ispettori forestali delle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali rimasti invenduti, siano o no contestati, nel quale elenco saranno indicati il nome del comune ove il fondo si trova e chi ne è possessore, la ubicazione, la delimitazione e i con-

fini di esso, la superficie, l'estimo censuario e quanto altro occorra alla sua identificazione. Se il fondo è contestato e non occupato dal comune, sarà indicato il nome dell'attuale possessore, e se esso è in possesso del comune, quello di coloro che pretendono vantarvi diritti, e lo stato in cui trovansi le vertenze relative.

Gli intendenti di finanza inizieranno trattative di componimento amichevole per le controversie nelle quali sia interessato lo Stato. Pei beni ademprivili in ordine ai quali vi siano contestazioni tra comuni e comuni, o tra comuni e privati, i prefetti chiameranno le parti e procureranno di ottenere il loro accordo per una transazione.

Nel definire le conciliazioni si avrà riguardo alla durata del possesso, ai miglioramenti ed alle trasformazioni agrarie eseguiti, alle abitazioni e stalle costruite, alla regolarizzazione dei corsi d'acqua, e potrà altresì essere posto quale condizione l'obbligo di fare miglioramenti, trasformazioni e costruzioni di siffatta specie.

Se riesca il componimento l'intendente pei beni ademprivili demaniali, e il prefetto per quelli comunali, trasmetteranno la transazione concordata alla Giunta perchè deliberi sull'omologazione.

Se invece non riesca, l'intendente e il prefetto comunicheranno alla Giunta i risultati negativi, e con questa comunicazione la Giunta rimane investita di giurisdizione per risolvere le relative contestazioni, salvo sempre alle parti facoltà di provocare, mediante citazione, il suo giudizio sopra qualunque delle controversie contemplate all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 6.

I beni ex-ademprivili di cui negli articoli precedenti, liberi di servitù, condominio, ecc., sono posti a disposizione della Cassa di cui al successivo articolo 8. L'Amministrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni locali, li divide in due categorie. Quelli della 1^a categoria saranno consegnati alle Ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini del successivo articolo 30. Quelli della 2^a categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a 5 ettari, e dalla stessa Amministrazione concessi ad enfi-

teusi col patto che per un ventennio non possa l'enfiteuta redimere il fondo.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni che attualmente si trovano boschivi, e che i comuni dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi a conservarli boschivi, purchè concorra il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa e dell'Ispettorato forestale.

L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione pel servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione come all'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 20 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio i beni ad essi concessi.

Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.

Il pagamento del canone enfiteutico comincerà a decorrere dopo il 4^o anno della concessione.

Gli atti di concessione saranno fatti in carta libera e con tassa fissa di una lira. I verbali di assegno ai quotisti saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

(Approvato).

Art. 7.

Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intesi a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle, e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie locali.

Nello stabilire le quote la Cassa speciale dovrà fissare le vie ed i passaggi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad

una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.

L'inadempimento delle condizioni, nei termini fissati, trae seco la rescissione del contratto senza diritti a compensi per i miglioramenti eseguiti; salvo che si tratti di casi di forza maggiore, come inabilità al lavoro, morte del capostipite con figli minorenni, nel qual caso vi è diritto a compenso.

La rescissione, promossa dall'amministrazione della Cassa e gli eventuali compensi come sopra saranno pronunziati dalla Giunta di arbitri.

(Approvato).

Art. 8.

È istituita la Cassa ademprivile, costituente un ente morale, alla quale sarà devoluto il ricavato dei canoni enfiteutici e il prezzo dei riscatti.

La Cassa ademprivile ha per compito di fare anticipazioni in danaro:

a) Ai Monti frumentari dei comuni nella cui giurisdizione abbiano avuto luogo le concessioni;

b) Agli enfiteuti, per costruzione di case coloniche o di gruppi di case o di stalle razionali nei terreni concessi per colture agrarie intensive, per rimboschimenti e per acquisti di istrumenti di lavoro e di scorte, dando la preferenza agli enfiteuti più poveri che diano guarantee di probità e di operosità, ed alle Società cooperative.

Sulle somme che la Cassa speciale somministrerà in anticipazioni agli enti ed ai privati investiti dell'enfiteusi, verrà corrisposto l'interesse del 3,50 per cento. Siffatte somministrazioni saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i 50 anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse scalare.

(Approvato).

Art. 9.

Le provincie di Cagliari e di Sassari anticiperanno alla Cassa ademprivile le somme occorrenti con l'interesse del 3,50 per cento fino ad un ammontare complessivo di tre milioni.

Le annualità di cui al precedente articolo per l'ammortamento delle somministrazioni che la

Cassa ademprivile fa agli enti ed ai privati investiti dell'enfiteusi, sono guarantee:

1° Con uno speciale contributo a carico dei mutuatari, da imporsi sui terreni e sui fabbricati loro dati in enfiteusi;

2° Per i comuni, ai cui Monti frumentari le somministrazioni siano state fatte, con la sovrainposta comunale.

Il contributo di cui sopra e la sovrainposta comunale dovranno essere stabilite in tal misura da coprire annualmente la quota di ammortamento.

Per le somministrazioni fatte colle anticipazioni avute dalle provincie di Cagliari e di Sassari la sovrainposta sarà devoluta alle due provincie in ragione delle anticipazioni rispettivamente fatte alla Cassa ademprivile.

(Approvato).

Art. 10.

Quando col ricavato dei canoni enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competono la Cassa ademprivile venga ad esser fornita di fondi propri, potrà anche accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi, al fine di incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, le colture agrarie intensive ed i rimboschimenti.

(Approvato).

Art. 11.

La Cassa dei depositi e dei prestiti anticiperà alle provincie di Cagliari e di Sassari le somme di cui nella prima parte dell'art. 9 e nella misura complessiva ivi stabilita in corrispondenza precisa delle somme che le due provincie avranno alla lor volta anticipate alla Cassa ademprivile.

I mutui della Cassa dei depositi e prestiti alle due provincie, porteranno l'interesse del 3,50 per cento e saranno ammortizzabili in un periodo di tempo non maggiore di 50 anni con annualità comprensive del capitale e degli interessi.

La Cassa dei depositi e prestiti sarà guarantee da delegazioni sulle sovrainposte fondiari, ai sensi dell'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.

La differenza fra l'interesse a carico delle provincie di Cagliari e di Sassari e quello nor-

male dovuto alla Cassa dei depositi e dei prestiti, sarà a questa corrisposta sul bilancio dello Stato.

(Approvato).

Art. 12.

I nuovi centri di popolazione non inferiori ai cinquanta abitanti che entro il periodo di 10 anni dalla pubblicazione della presente legge si costituiranno nei terreni di cui sopra, od in qualsiasi altra località dell'isola, che attualmente sia incolta e non abitata, godranno della esenzione di qualunque tassa governativa e comunale per il periodo di anni 20.

Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, cesserà ogni ingerenza del comune nella borgata salvo gli eventuali accordi di cui infra, e si applicherà la esenzione di cui al precedente comma.

Il prefetto nominerà un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'articolo 135 della legge 10 febbraio 1889.

Mediante accordi tra il cittadino designato quale ufficiale del Governo ed il comune nella cui circoscrizione si fonda la borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potrà provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le borgate, di concerto col comune medesimo, salvo il contributo nella spesa, da determinarsi, in caso di disaccordo, dalla Giunta provinciale medesima.

Qualunque contestazione possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei suoi rapporti col comune, sarà decisa dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 13.

Le operazioni di cui agli articoli 4 e 6 saranno condotte a termini entro cinque anni dalla data della presente.

Le cause che al giorno in cui entrerà in vigore la presente legge si trovano pendenti davanti ai tribunali ordinari in qualsiasi grado di giurisdizione, dovranno essere definite dalle

Giunte d'arbitri secondo dispongono gli articoli 4 e 5, e a tal uopo i magistrati davanti ai quali pendono queste cause dovranno trasmettere alla Giunta i relativi incartamenti.

(Approvato).

Art. 14.

Le transazioni, le concessioni enfiteutiche e le decisioni arbitrali sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

Gli atti di permuta e di compra-vendita, fatti nel termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, aventi lo scopo di riunire in un solo appezzamento dello stesso proprietario terreni frazionati d'origine adempri-vili saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

Alla stessa tassa saranno anche soggetti, per lo stesso periodo di tempo, gli atti di permuta e le compre-vendite, intese ad arrotondare, ma per non più di 10 ettari, il tenimento di uno stesso proprietario.

(Approvato).

Art. 15.

Durante un periodo di venti anni dal giorno della immissione in possesso dei terreni concessi in virtù della presente legge, la casa colonica abitata dal concessionario, la stalla annessa, ed una zona di terreno adiacente di cinque ettari, non saranno soggetti ad esecuzione per qualunque credito all'infuori dei crediti dichiarati privilegiati dall'articolo 1962 del Codice civile e dei contributi consorziali esigibili coi privilegi fiscali.

(Approvato).

Art. 16.

Ai coltivatori, che ne facessero richiesta, per opere di bonificazione, irrigazione e trasformazione agraria potrà essere concessa, dall'amministrazione carceraria, con le cautele e con le condizioni da essa stabilite, l'opera dei condannati alla reclusione, che sono ammessi, secondo la disposizione dell'articolo 14 del Codice penale, a scontare una parte della pena in opere pubbliche o private.

(Approvato).

Art. 17.

L'Amministrazione carceraria potrà stabilire in Sardegna colonie penali mobili per bonificare e ridurre a coltura i terreni ex-adempri-vili e cederli poi ai piccoli proprietari ripartiti in lotti, sopra ognuno dei quali vi sia una casa ed una stalla proporzionate all'estensione del podere.

(Approvato).

Art. 18.

Le colonie penali della Sardegna, che già esistono nei terreni ex-adempri-vili, verranno, quanto più sarà possibile, ordinate e trasformate in modo che rispondano ai fini dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 saranno applicate anche per definire le controversie esistenti circa i boschi che nelle provincie di Cagliari e Sassari sono dichiarati inalienabili dalla legge 4 marzo 1896, n. 3124 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 20.

Apposito regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio superiore di agricoltura ed il Consiglio di Stato, stabilirà la procedura che dovrà seguire la Giunta, i termini per la presentazione delle memorie delle parti, il modo di eseguire la pubblicazione e l'inserzione dei giudizi, il funzionamento della Cassa adempri-vile, le norme per la sua amministrazione, ed ogni altro particolare relativo al titolo II della presente legge.

(Approvato).

TITOLO III.

Sistemazione idraulica.

Art. 21.

Saranno eseguite nell'isola di Sardegna, colle norme sancite dalla presente legge, le opere idrauliche di bonificazione, di irrigazione, di correzione dei corsi d'acqua e di rimboscamento dei bacini montani intese alla sistema-

zione generale del regime delle acque nei singoli bacini indicati dalla tabella allegata.

Per la esecuzione di tali opere è assegnata la somma complessiva di lire 8,000,000 così divisa:

Per opere di correzione dei corsi d'acqua	L. 4,750,000
Per bonificazioni	» 2,000,000
Per i rimboscamenti	» 1,250,000
	<u>L. 8,000,000</u>

Per le opere di irrigazione lo Stato corrisponderà secondo le disposizioni del successivo articolo 28 e per quarant'anni un canone annuo non superiore a lire 150,000.

La tabella allegata è invariabile per quanto riguarda la somma complessiva e il limite massimo della annualità per la irrigazione, quarantennale assegnata a ciascun bacino idrografico. Potranno, invece, a norma dei bisogni e delle circostanze che si produrranno all'atto pratico, cambiare di destinazione le somme inscritte per una determinata categoria di lavoro, impiegandole in altre opere, purchè sieno comprese nello stesso bacino idrografico ed abbiano lo scopo di massima della sistemazione delle acque in quel determinato bacino.

(Approvato).

Art. 22.

La spesa per la costruzione e la manutenzione delle opere considerate sarà ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati, fatta eccezione per le opere d'irrigazione per le quali provvede il successivo articolo 28.

Saranno considerati come interessati:

a) per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, sieno esse di rimboscamento come di rimboscamento propriamente detto, le provincie nelle quali scorte il corso d'acqua da correggersi.

Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sarà dato esclusivamente dalla provincia di Cagliari;

b) per le bonificazioni le provincie, i comuni ed i proprietari del terreno da bonificarsi, sieno essi privati od enti morali o pubbliche amministrazioni.

Il contributo di carico sarà fra questi così diviso: dodici e mezzo per cento a carico della provincia; sei e mezzo per cento a carico del comune o comuni interessati; sei e mezzo per cento a carico dei proprietari dei terreni.

Per tali contributi varranno tutte le disposizioni degli articoli 6, 9, 10 della legge 25 giugno 1882, n. 869 e quella dell'art. 12 della legge 4 luglio 1896, n. 3962.

Art. 23.

Per la esecuzione dei lavori tutti considerati dalla tabella allegata sono assegnati venti anni consecutivi che avranno principio nell'esercizio successivo a quello della promulgazione della presente legge.

Saranno perciò iscritte nella parte passiva del bilancio dello Stato le somme risultanti dallo specchio seguente:

PERIODO	Concorso totale annuale per lavori	Parte a carico degli interessati	Residuo a carico dello Stato	Annuità per irrigazione ad esclusivo carico dello Stato	Totale da bilanciarsi a carico dello Stato
Nel primo ventennio	400,000	100,000	300,000	150,000	450,000
Nei successivi 20 anni	»	»	»	»	150,000

(Approvato).

Art. 24.

I progetti esecutivi delle opere disposte nella presente legge saranno compilati dal Corpo reale del Genio civile e dal personale forestale per quanto concerne il rimboschimento ed ove occorra dagli ingegneri del Corpo reale delle miniere sotto la direzione di una Commissione presieduta dall'ispettore del Genio civile che dirige il compartimento superiore di ispezione che comprende la Sardegna e di cui faranno parte due ingegneri delegati dal Consiglio provinciale della provincia in cui debbono eseguirsi i lavori, l'ingegnere capo del Genio civile della provincia e l'ispettore forestale.

Tale Commissione proporrà, anche l'ordine con cui i lavori dovranno essere eseguiti, che

verrà determinato dal ministro dei lavori pubblici a misura che gli studi particolareggiati saranno compiuti ed approvati ed in relazione agli stanziamenti del bilancio. I lavori saranno eseguiti colle norme ordinarie vigenti per l'esecuzione dei lavori di conto dello Stato.

(Approvato).

Art. 25.

Il concorso degli interessati privati è obbligatorio. I relativi contributi ed il prezzo dell'acqua di irrigazione saranno esigibili coi privilegi fiscali. I lavori che per un quarto sono a carico delle provincie non saranno intrapresi se le provincie medesime non avranno iscritto in bilancio la somma relativa al loro concorso.

(Approvato).

Art. 26.

Gli elenchi delle quote dovute dagli interessati saranno compilati dal Corpo reale del Genio civile e dal personale forestale per quanto concerne il rimboschimento, ed ove occorra, dal Corpo reale delle miniere.

Sui ricorsi contro gli elenchi delle quote di concorso degli interessati giudicherà inappellabilmente una Commissione arbitrale presieduta da un consigliere di Stato e della quale faranno parte due delegati del Consiglio provinciale della provincia in cui si eseguono i lavori, un ispettore del genio civile, un ispettore delle miniere, un ispettore superiore forestale ed un ispettore di agricoltura.

(Approvato).

Art. 27.

Le opere contemplate dalla presente legge coll'approvazione del progetto acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

In caso di espropriazione, l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, sarà determinata nel modo indicato all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3^a, per l'irisanamento della città di Napoli.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1895, n. 2359, per la procedura della espropriazione potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

(Approvato).

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re nei limiti stabiliti dall'art. 23 di concedere ai consorzi di interessati od anche ad una o più società private, ove i consorzi non si costituiscano entro il periodo di un anno dalla promulgazione della legge, i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini d'irrigazione e relativi canali.

Lo Stato corrisponderà ai consorzi costituiti ed in assenza loro alle società, per tutta la durata della concessione, un canone annuo fisso e la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua di irrigazione. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancite dal regolamento di cui al successivo art. 31 fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua d'irrigazione.

(Approvato).

Art. 29.

Ai consorzi di irrigazione od alle società di cui all'articolo precedente, potrà esser data facoltà di espropriare in tutto od in parte, coi privilegi della legge di espropriazione per ragioni di pubblica utilità e coll'applicazione di quanto dispone il precedente art. 27, i terreni della zona irrigabile, i proprietari dei quali si sieno rifiutati di acquistar l'acqua per l'irrigazione.

I terreni potranno essere rivenduti colle norme fissate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 30.

I lavori di rimboscamento saranno eseguiti a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui terreni ex-ademprivili consegnati alle locali ispezioni forestali, a norma del precedente art. 6. Occorrendo di rimboscare terreni privati, questi saranno espropriati colle norme di cui al precedente art. 27, a meno che il pro-

prietario non si obblighi con atto di sottomissione a rimboscarli per proprio conto, sottostando a tutte le disposizioni che saranno date dalla ispezione forestale.

In tal caso e purchè si mantengano a coltura boschiva saranno esentati dalla imposta fondiaria erariale per un trentennio.

I terreni rimboscati di proprietà dello Stato saranno iscritti tra le foreste demaniali inalienabili.

(Approvato).

Art. 31.

Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato un regolamento per l'esecuzione del titolo III della presente legge, nel quale, tra le altre, saranno fissate le norme per la compilazione degli elenchi di cui all'art. 26, le condizioni da imporsi alle società concessionarie di cui all'art. 28, le norme per le espropriazioni e le rivendite dei terreni di cui all'articolo 29, le condizioni di esercizio dei bacini di irrigazione ed il modo nel quale ne verrà eseguito il controllo.

(Approvato).

Art. 32.

Gli stanziamenti per le spese ordinate, con gli articoli precedenti di questo titolo III, saranno iscritti negli stati di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici a cominciare dall'esercizio 1898-1899 - per quanto riguardano le correzioni dei fiumi e le modificazioni - ed in quelli del Ministero di agricoltura industria e commercio a cominciare dall'esercizio 1899-1900 per le spese occorrenti per i rimboschimenti e per i canoni annuali per le irrigazioni.

(Approvato).

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1897

Tabella allegata al Titolo III.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE	Correzione dei corsi d'acqua	Bonificazione	Rimboscamenti	Irrigazioni — Quota annua per 40 anni
A) Bacino idrografico del Campidano di Cagliari.					
1	Correzione dei torrenti del Campidano	400,000	»	»	»
2	Bacino d'irrigazione del Campidano	»	»	»	70,000
3	Lavori forestali	»	»	100,000	»
	Somma complessiva	»	500,000	»	70,000
B) Bacino idrografico di S. Gilla, e versante Ovest del golfo di Cagliari (Flumini Mannu, Rio di Sestu e Rio di Pula).					
4	Correzione del Flumini Mannu	650,000	»	»	»
5	Correzione del Rio di Sestu	100,000	»	»	»
6	Correzione del Rio di Pula	600,000	»	»	»
7	Bacini d'irrigazione	»	»	»	40,000
8	Lavori forestali	»	»	250,000	»
	Somma complessiva	»	1,600,000	»	40,000
C) Bacino idrografico del Tirso.					
9	Correzione del Tirso	1,500,000	»	»	»
10	Bacino d'irrigazione	»	»	»	40,000
11	Lavori forestali	»	»	400,000	»
	Somma complessiva	»	1,900,000	»	40,000
D) Bacino idrografico del Coghinas.					
12	Correzione del Coghinas	1,000,000	»	»	»
13	Lavori forestali	»	»	400,000	»
	Somma complessiva	»	1,400,000	»	»
E) Bacino idrografico del Cedrino.					
14	Correzione del Cedrino	500,000	»	»	»
15	Lavori forestali	»	»	100,000	»
	Somma complessiva	»	600,000	»	»
F) Bonifiche minori e studio delle maggiori.					
16	Stagni di Tortoli; Salinedde e Corcò presso Terranova; Calik presso Alghero; Pauli scudo e Santa Lucia presso Bonorva; Padulo presso Tempio; Sanluri fra Sanluri e Samassi (complemento). — Studi particolareggiati delle bonifiche maggiori	»	2,000,000	»	»
	Totale generali	»	Per lavori 8,000,000	»	Canoni annui per irrigazioni per 40 anni 150,000

TITOLO IV.

Tassa sugli spiriti.

Art. 33.

Lo spirito distillato dal vino e dalle vinacce nell'isola di Sardegna ed ivi consumato, è esente dalla tassa stabilita dall'art. 1 del testo di legge 20 gennaio 1892, n. 26.

Quello ottenuto dalla distillazione di materie diverse dal vino e dalle vinacce è soggetto alle disposizioni della detta legge, eccezione fatta per l'isola summentovata dei vincoli imposti per il deposito ed il trasporto.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette al dazio di consumo.

(Approvato).

Art. 34.

Lo spirito di cui al primo comma dell'articolo precedente, introdotto dalla Sardegna in altra provincia del Regno, è soggetto alla tassa di fabbricazione nella misura fissata dalla detta legge del 30 gennaio 1896, n. 26.

Per le bevande alcoliche importate nelle altre provincie del Regno, la tassa è riscossa sulla quantità di spirito contenuta ed accertata mediante la distillazione, e per i vini conciati su quella eccedente i quindici gradi.

La concia dei mosti e delle frutta da trasportarsi dalla Sardegna in altra provincia del Regno, deve compiersi sotto la vigilanza degli agenti governativi, e la tassa è dovuta sulla quantità di spirito impiegato nella concia.

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti governativi delegati alla vigilanza sulle operazioni di concia dei mosti e delle frutta.

(Approvato).

Art. 35.

Gli spiriti, le bevande alcoliche, come pure i vini, i mosti e le frutta conciati, che sono spediti dalla Sardegna in altre parti del Regno, devono essere accompagnati da bolletta di cauzione alla quale sono applicabili le disposizioni della legge doganale.

Gli spiriti ottenuti da materie diverse dal vino e dalle vinacce, destinati ad altre provincie del Regno, devono essere chiusi in magazzino annesso alla fabbrica, assimilato ai depositi doganali di proprietà privata ed accompagnati da bolletta di cauzione come sopra.

(Approvato).

Art. 36.

È ammesso il trasporto, sotto il vincolo della bolletta di cauzione, degli spiriti derivanti dal vino e dalle vinacce o da materie diverse, ad un opificio di rettificazione situato in altra parte del Regno, con diritto di pagare la tassa al momento dell'estrazione da esso opificio.

(Approvato).

Art. 37.

È concesso ai fabbricanti di acquaviti fine *uso cognac* di prepararle e custodirle in speciali magazzini, posti sotto sorveglianza doganale, senza obbligo di cauzione.

Tali acquaviti se introdotte nel resto del Regno colle cautele e prescrizioni da consacrarsi nel regolamento, all'atto di pagare la tassa di fabbricazione, come al primo comma dell'art. 34, godranno degli stessi abbuoni di cui godono i *cognac* nazionali, tanto per cali, dispersioni ed altre passività sullo spirito di prima distillazione, quanto per calo di affinazione e di giacenza secondo le disposizioni del testo unico della legge sugli spiriti del 30 gennaio 1896, n. 26.

(Approvato).

Art. 38.

Oltre quanto è prescritto dall'art. 34, saranno determinate con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, mediante apposito regolamento, le norme per l'applicazione del titolo IV della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Prima che il Senato sospenda i suoi lavori, lo invito a mandare al nostro egregio presidente Farini un saluto affettuoso, le nostre felicitazioni ben vive per le migliorate condizioni della sua salute e l'augurio più cordiale, perchè noi lo possiamo rivedere a quel seggio nel mese prossimo di novembre pienamente ristabilito.

Nel medesimo tempo prego anche il Senato di dare un voto di ringraziamento al senatore Cremona che così degnamente lo ha surrogato. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori*). Signori senatori, in primo luogo io mi recherò ad onore di eseguire l'incarico del Senato di mandare un saluto ed un augurio al nostro bene amato presidente Farini. In secondo luogo consentite che io vi dica che non ho fatto altro, che adempiere un dovere.

Spetta a me di ringraziar voi, onorevoli colleghi, della benevolenza che mi avete accordata; benevolenza che mi ha reso capace di esercitare l'alto, ma difficile ufficio di presiedere le vostre adunanze in assenza del presidente Farini.

La vostra manifestazione mi riesce oltremodo cara. Essa è il più dolce premio, che io mi potessi attendere, per la fatica sostenuta, per il sacrificio durato, se pur vi è sacrificio ove è un dovere da adempiere. (*Bene*).

Io ringrazio il collega carissimo, l'onorevole Canonico, e ringrazio voi tutti di questa manifestazione che crea per me un obbligo di gratitudine indelebile.

In ricambio alla vostra simpatia io vi mando un saluto riverente e l'augurio che le ferie che ora stanno per incominciare scorrano propizie a voi tutti e corrano prospere alla nostra cara patria, al servizio della quale l'opera del Senato è consacrata. (*Bene, benissimo, approvazioni vivissime*).

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io mi associo di tutto cuore al saluto e all'augurio che l'onorevole senatore Canonico ha diretto all'illustre presidente Farini; io pure spero, anzi credo, che l'illustre presidente Farini potrà,

nell'autunno prossimo, dirigere nuovamente i lavori di questo alto Consesso, e mi associo ai ringraziamenti fatti all'onorevole vicepresidente Cremona.

Ma questo non basta: io debbo ancora ringraziare, e sinceramente, il Senato per la cooperazione patriottica che ha voluto dare al Governo intraprendendo in questo scorcio di sessione la discussione di molti disegni di legge, che il Ministero aveva creduto necessari e che il Senato ha voluto approvare.

Io vi ringrazio sinceramente e sentitamente perchè il concorso e l'appoggio del Senato è per me tutto ciò che vi ha di più gradito e di più prezioso (*Bene, bravo, applausi*).

Senatore BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA. Signori! Prima che noi ci separiamo, io vorrei ancora fare una preghiera alla nostra Presidenza.

Tutti gli anni in questa stagione occorrono una gran quantità di lavori, e volere o non volere noi siamo sempre occupati anche per il patriottismo che l'onorevole presidente del Consiglio sempre invoca, e con ragione, a continuarli in una stagione molto avanzata.

Quest'anno forse abbiamo sentito più del solito quest'inconveniente, perchè la stagione canicolare è stata più forte del solito.

Io vorrei pregare la Presidenza che volesse studiare con comodo un progetto (poichè adesso entriamo nelle vacanze e non si tratta di far presto) col quale si possa rendere quest'aula un po' più respirabile e più fresca.

Io credo che allora i lavori procederanno anche meglio di quello che non possono essere proceduti per il passato.

Ecco la proposta e la preghiera che io faccio alla Presidenza.

PRESIDENTE. Io credo che il Senato farà buon viso alla proposta dell'onorevole senatore Blaserna. Quindi io proporrei, che ai nostri signori senatori questori si associasse lo stesso professore senatore Blaserna, il quale come eminente fisico è il più adatto per raggiungere lo scopo. Essi insieme studieranno i mezzi per provvedere a che nella stagione estiva ventura l'aula del Senato sia meglio ventilata.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*Approvato*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge votati per alzata e seduta nelle sedute di ieri ed oggi.

Io raccomando, siccome si tratta di molti disegni di legge, che i signori senatori vengano alle urne mano mano che saranno chiamati.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari a voler procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla enumerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tassa sulla circolazione dei velocipedi:

Votanti	69
Favorevoli	57
Contrari	12

(Il Senato approva).

Tassa speciale sugli zolfi esportati dalla Sicilia per le altre parti del Regno e per l'estero, in sostituzione delle tasse dirette e indirette sulla produzione e sul commercio dello zolfo:

Votanti	69
Favorevoli	61
Contrari	8

(Il Senato approva).

Provvedimenti relativi agli agrumi:

Votanti	69
Favorevoli	59
Contrari	10

(Il Senato approva).

Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi in quelle del sommacco:

Votanti	69
Favorevoli	59
Contrari	10

(Il Senato approva).

Approvazione della spesa di L. 12,669 56 sul bilancio del Ministero dell'interno per il 1896-97 occorsa in seguito alla conferenza internazionale di Venezia per i provvedimenti sanitari da adottarsi contro il pericolo d'invasione della peste bubonica e imputazione al bilancio dell'entrata di una somma corrispondente come prodotto della vendita dei sieri:

Votanti	69
Favorevoli	61
Contrari	8

(Il Senato approva).

Facoltà eccezionali date al Governo per il raggruppamento degli Istituti di beneficenza della città di Napoli:

Votanti	69
Favorevoli	58
Contrari	11

(Il Senato approva).

Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario:

Votanti	69
Favorevoli	60
Contrari	9

(Il Senato approva).

Pagamento all'ingegnere Mariano Cannizzaro di L. 62,360 29 a titolo d'onorario per la compilazione d'un progetto d'arte in servizio della regia Università di Napoli:

Votanti	69
Favorevoli	44
Contrari	25

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di L. 350,000 pei lavori di restauro e completamento dell'edificio di Castelcapuano in Napoli, tenuto conto di altre L. 120,000 da impegnarsi sul bilancio del Ministero delle finanze:

Votanti	69
Favorevoli	59
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1897

Nuove opere per la sistemazione degli impianti portuali e ferroviari a Genova:

Votanti	68
Favorevoli	60
Contrari	8

(Il Senato approva).

Provvedimenti sulla Sardegna:

Votanti	66
Favorevoli	59
Contrari	7

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 19 e 15).